

## TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge sulla polizia giudiziaria — Articolo 6 — Obiezioni del deputato Bertolini, relatore, all'emendamento ministeriale — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia, e dei deputati Bellono, Mellana e Bonavera — Approvazione dell'emendamento ministeriale, e degli articoli 6 e 7 — Emendamento del deputato Gerbino all'articolo 8 — Opposizioni del guardasigilli — Reiezione dell'emendamento, e approvazione degli articoli 8, 9 e 10 — votazione, ed approvazione dalla legge — Relazione sul bilancio passivo pel 1852 del dicastero della marina — Interpellanze del deputato Brofferio al ministro della guerra — Risposte del ministro — Incidente sull'ordine del giorno per la tornata di domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**BRIGNONE**, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera :

4023. D'Errico Vincenzo avvocato, già deputato al Parlamento napoletano, protesta contro la petizione segnata col numero 3858 presentata da Sizzia Giovanni, e produce alcuni schiarimenti per comprovare la falsità delle asserzioni in essa contenute.

4024. 49 tra albergatori, caffettieri e macellai esercenti in Borgomanero, provincia di Novara, chiedono l'abolizione dell'imposta della foglietta.

4025. Canetta Giovanni presenta una petizione inintelligibile, e mancante dei requisiti voluti dal regolamento.

4026. 120 cittadini della provincia di Pallanza chiedono l'abolizione della foglietta e delle gabelle accensate.

4027. Zannone Gaudenzio, ed altri due abitanti di Caraglio, esercenti bettole, presentano una petizione conforme alla precedente.

4028. Il sindaco di Solero, provincia d'Alessandria, per parte di quel Consiglio comunale, ricorre alla Camera perchè con apposita legge venga derogato agli articoli 78 e 118 del regolamento primo ponti e strade, per cui sui soli proprietari dei beni fiancheggianti le pubbliche strade gravita l'obbligo dello spurgo e manutenzione dei fossi laterali alle medesime.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni il processo verbale s'intenderà approvato.

(È approvato.)

**ROCCI.** Colla petizione 4028, il Consiglio comunale di Solero chiede l'abrogazione degli articoli 78 e 118 del regolamento vigente pei ponti e strade. Con questo articolo viene imposto l'obbligo ai proprietari dei terreni situati lungo le strade reali, provinciali e comunali, della espurgazione e mantenimento dei fossi.

Siccome questi oneri dovrebbero essere ugualmente ripartiti su tutti gli utenti delle strade, così, a senso di quel Consiglio municipale, si dovrebbe derogare per legge al disposto dei predetti due articoli.

Essendo questa questione di un interesse generale, e non

puramente locale, io pregherei la Camera a voler dichiarare questa petizione d'urgenza.

(È decretata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** L'ingegnere Predaval scrive da Ginevra, mandando 150 esemplari del suo progetto di strada ferrata da St-Julien a Torino, e facendo altre comunicazioni in riguardo ad un motore particolare di sua invenzione, espone le condizioni a cui si disporrebbe a farlo di pubblica ragione.

Gli esemplari suddetti verranno distribuiti ai signori deputati.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge relativo a disposizioni sulla polizia giudiziaria. Eravamo giunti all'articolo 6, a cui il ministro di grazia e giustizia aveva presentato un emendamento cadente sul terzo paragrafo, e concepito nei seguenti termini:

« Se però nell'intervallo egli avrà riconosciuto dagli interrogatorii fatti, o dalle informazioni avute che vi sia luogo al rilascio, dovrà immediatamente ordinarlo. »

La parola è al signor relatore.

**BERTOLINI**, relatore. Ieri sul finire della tornata l'onorevole ministro di grazia e giustizia proponeva il seguente emendamento all'articolo 6 del progetto di legge. Egli dopo i due primi alinea così direbbe: « se però nell'intervallo egli (cioè l'avvocato fiscale) avrà riconosciuto dagli interrogatorii fatti e dalle informazioni assunte, che vi sia luogo a rilascio, dovrà immediatamente ordinarlo. »

Ammetteva l'onorevole ministro dapprima che il giudice istruttore dovesse e non potesse solamente ordinare il rilascio dell'arrestato allorché dalle informazioni assunte o dagli interrogatorii fatti risultasse l'innocenza od una presunzione d'innocenza dell'arrestato stesso.

Quindi proponeva l'emendamento che testè ho avuto l'onore

di leggere, coll' intendimento che fossero soppressi i due ultimi alinea dell'articolo 6 che cade in discussione.

La Commissione si è adunata, ed ha attentamente esaminato l'emendamento proposto dal signor ministro: essa ad unanimità l'accoglierebbe; ma alla maggioranza di quattro voti contro due sarebbe d'avviso di mantenere ancora il senso delle disposizioni degli ultimi due alinea dell'articolo medesimo.

A parere della Commissione, dopo l'articolo emendato dal Ministero si dovrebbe aggiungere: « La stessa facoltà (cioè la facoltà concessa all'avvocato fiscale di rilasciare l'arrestato) è concessa al giudice istruttore a cui l'avvocato fiscale abbia rimesso l'arrestato, ed in tutti i casi in cui gli sarà rimesso un individuo arrestato senza precedente mandato, sentito però sempre il pubblico Ministero. »

Ben scorge la Camera che con quest'aggiunta s'inserirebbero nella legge tutte le disposizioni che la Commissione dapprima proponeva, e si avrebbero in pari tempo quelle che l'onorevole ministro avrebbe voluto aggiungere.

Ora farò di rispondere alle obiezioni mosse dall'onorevole ministro all'articolo così emendato dalla Commissione; dico così emendato, perchè oggi si è solo presentata una diversa locuzione, ma quanto alla sostanza l'articolo rimarrebbe quale fu primieramente proposto dalla Commissione.

Primieramente l'onorevole ministro diceva che nel caso di dissenso tra l'avvocato fiscale ed il giudice istruttore, è conveniente che la Camera di Consiglio decida. Esso asseriva che quando vi ha dissenso, vi ha un grave dubbio almeno sulla colpevolezza dell'arrestato. Quindi nulla di più logico, nulla di più ragionevole che la Camera di Consiglio decida. La Commissione non si arresterebbe a questa obiezione, in primo luogo sulla considerazione che nel dubbio converrebbe rispondere per la libertà provvisoria, chè anche lasciando provvisoriamente in libertà l'arrestato, non ne verrebbe che egli dovesse sfuggire alla pena portata dal reato di cui è imputato, qualora però venga provato. Ha notato in seguito, che la Camera di Consiglio non decide definitivamente dell'insorto dissenso tra l'avvocato fiscale ed il giudice istruttore.

L'avvocato fiscale nel caso che la Camera di Consiglio sia dell'avviso del giudice istruttore può farsi oppositore, quindi trasmette immediatamente le carte all'ufficio dell'avvocato fiscale generale, al quale sono concessi cinque giorni per allestire il processo, ed altrettanto per fare il suo rapporto alla Sezione di accusa.

Atteso però che la Sezione di accusa non si raduna per l'ordinario che una sola volta per settimana, può avvenire il caso che l'avvocato fiscale generale faccia il suo rapporto nel giorno immediatamente successivo all'ultima sua adunanza, e perciò scorreranno altri sei giorni prima della nuova riunione della Sezione di accusa, e siccome è ad essa concesso il termine di tre giorni per dare la sua sentenza, può anche darsi che tutto questo nuovo intervallo di tempo scorra prima che la questione sia decisa.

Vede adunque la Camera che, qualora la Sezione d'accusa confermasse l'ordinanza della Camera di Consiglio e ordinasse il rilascio in libertà dell'arrestato, ne verrebbe la conseguenza, che quest'infelice sarebbe rimasto in prigione per circa un mese, e ciò per l'unico motivo che l'avvocato fiscale, alquanto testereccio (e per quella certa inclinazione che tutti hanno a sostenere il proprio operato), non avrebbe aderito all'istanza del giudice istruttore ed avrebbe fatta opposizione all'ordinanza della Camera di Consiglio. La Commissione quindi non ha creduto che quest'obiezione

possa valere, ed ha mantenuto sotto questo riguardo la sua prima deliberazione.

Ma il signor ministro ha fatto altre obiezioni. Egli disse che il pubblico Ministero non è sempre esercitato dall'avvocato fiscale, e che può talvolta esserlo dall'avvocato fiscale generale; che perciò, se avvenisse un urto tra l'avvocato fiscale generale ed il giudice istruttore, sarebbe in vero una cosa sconveniente che il parere del giudice istruttore dovesse prevalere a quello dell'avvocato fiscale generale. Neanche quest'obiezione parve di gran peso alla Commissione, imperocchè sta pur sempre che a tutela dei cittadini è l'autorità giudiziaria, che il potere dell'avvocato fiscale generale e dell'avvocato fiscale, è, direi quasi, in opposizione a quello che è demandato all'ufficio dei magistrati, e che nel dubbio l'avvocato fiscale, e l'avvocato fiscale generale opinano sempre contro l'imputato.

Nè sta il dire che sarebbe sconveniente che l'avviso del giudice istruttore dovesse prevalere a quello dell'avvocato fiscale generale, imperocchè è bensì vero che l'avvocato fiscale generale ha la sorveglianza sopra il giudice istruttore, ma il giudice istruttore non è sotto la sua assoluta dipendenza, come si è detto degli altri agenti della polizia giudiziaria, il che è assai diverso.

Quanto poi all'urto che ne potrebbe nascere, la Commissione veramente non crede che questo possa succedere frequentemente: avverrà molto di rado un tal urto, anzi sarà rarissimo che l'avvocato fiscale generale proceda ad atti di polizia giudiziaria, e ancora più raro che il giudice istruttore sia in urto coll'avvocato fiscale generale. Io temo piuttosto l'eccessiva arrendevolezza del giudice istruttore alla volontà dell'avvocato fiscale generale, ma non posso temere che senza gravi motivi, senza essere spinto dal dovere che in qualità di magistrato gli incumbe di tutelare la libertà e la sicurezza dei cittadini, egli possa indursi a contraddire all'avvocato fiscale generale.

Oppone in terzo luogo l'onorevole signor ministro l'articolo 177 del Codice di procedura criminale, il quale è così concepito: « Nel corso dell'istruzione potrà il giudice istruttore sulle conclusioni conformi del pubblico Ministero revocare il mandato d'arresto da lui rilasciato, salvo a rilasciarne un altro, occorrendo. » Quindi così argomenta. Se è necessario che il giudice istruttore ottenga conclusioni conformi dal pubblico Ministero per revocare il mandato di cattura che egli stesso ha rilasciato, *a fortiori* dovrebbe ottenere questo consenso del pubblico Ministero quando si tratta di mettere in libertà un individuo arrestato per ordine dell'avvocato fiscale. Questa però non è una grande difficoltà. Sta benissimo che il giudice istruttore debba ottenere l'assenso dell'avvocato fiscale allorchando si tratta di rimettere in libertà un individuo contro cui lo stesso giudice istruttore aveva spedito mandato di cattura; e ciò perchè? In primo luogo perchè quel giudice istruttore che ha rilasciato mandato di cattura, e che ritorna sui passi fatti e vorrebbe rivocarlo, ha dato già un tal quale argomento di leggerezza, un certo argomento di precipitazione nell'adempimento de' suoi doveri; quindi saviamente, a mio avviso, la legge ha prescritto che non altrimenti possa rilasciare il catturato, o rivoicare il mandato di cattura, tranne dietro conclusioni conformi del pubblico Ministero.

In secondo luogo poi osservo, che qui si tratta di un caso in cui veramente fu spedito mandato regolare di cattura. A questo e non ad altro caso accenna l'articolo 177 del Codice di procedura criminale. Ma nel caso di cui noi parliamo non si è spedito regolare mandato di cattura; nel caso di cui par-

liamo il pubblico Ministero ha semplicemente ordinato l'arresto, e non ha proceduto, come non può procedere, ad una regolare istruttoria: si è soltanto in via preventiva, per sicurezza della società, in un caso necessario, che l'avvocato fiscale ha ordinato l'arresto; quindi niente sembra di più congruo che dare la facoltà al giudice istruttore, senza il consenso dell'avvocato fiscale, sentito però il medesimo, di ordinare il rilascio dell'arrestato sempre quando, e dagli interrogatorii fatti, e dalle informazioni assunte, risulti che debba farsi luogo al rilascio.

Diceva finalmente l'onorevole signor ministro che, non potendosi senza conformi conclusioni del pubblico Ministero, secondo l'economia del Codice di procedura criminale, dal giudice istruttore ordinare il rilascio degli arrestati, anche senza ordine preventivo, dagli agenti di polizia giudiziaria, parrebbe incongruo dargli la facoltà di ordinare il rilascio degli arrestati per ordine del pubblico Ministero.

Ma a ciò rispondo, che l'onorevole signor ministro forse è in errore; io non vedo disposizione nel Codice di procedura criminale, la quale confermi quest'opinione del signor ministro. Io credo che nell'economia del Codice di procedura criminale, sempre quando non interviene regolare mandato di cattura, possa il giudice istruttore, senza avere il consenso dell'avvocato fiscale, ordinare il rilascio dell'arrestato, altrimenti gravissimi abusi ne potrebbero derivare.

Per ultimo la Commissione ha considerato che nell'articolo 3 di questo progetto si dà una facoltà all'avvocato fiscale, che parrebbe alquanto enorme, quella cioè di ordinare di fare tutti gli atti che sarebbero opportuni per scoprire un reato, quantunque non flagrante, commesso in una casa, sempre che ne sia richiesto dal capo di famiglia; e che nell'articolo 5 si è data facoltà allo stesso avvocato fiscale di ordinare l'arresto contro l'imputato del fatto di cui si parla all'articolo 3. La Commissione, come ho avuto l'onore di esporlo nella relazione, fu indotta a concedere questa facoltà non solo dalle cautele che sono stabilite dall'articolo 5, che cioè non possa l'avvocato fiscale ordinare l'arresto dell'imputato, tranne quando concorrono gravi indizi, ma fu anche determinata a concedere questa facoltà, e forse non l'avrebbe concessa, se non si fosse emendato l'articolo 6 ministeriale nel senso che la Commissione l'ha presentato alla Camera, nel senso, cioè, che sempre quando il giudice istruttore, sentito l'arrestato, e dalle informazioni assunte, veda che vi sia luogo al rilascio, debba ordinarlo.

Quindi, qualora la Commissione avesse potuto prevedere il dissenso del signor ministro all'emendamento da lui proposto, avrebbe forse opinato in senso sfavorevole all'articolo 3 ministeriale, ed alla parte dell'articolo 5 che lo concerne.

Per tutti questi motivi adunque, io credo che si potrebbe adottare l'emendamento che la Commissione ha proposto. Con esso si adotta pure l'emendamento proposto dall'onorevole signor ministro, che cioè l'avvocato fiscale, nelle 24 ore che ha per rimettere l'arrestato al giudice istruttore, possa (ove dagli interrogatorii fatti e dalle informazioni assunte risulti che vi sia luogo al rilascio), anzi debba immediatamente ordinarlo.

**DEFORRESTA, ministro di grazia e giustizia.** Il signor relatore ha dichiarato che la Commissione all'unanimità ha adottato l'emendamento che io aveva l'onore di proporre nella seduta di ieri ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge cadente in discussione; egli ha soggiunto che la Commissione, alla maggioranza di quattro voti contro due, ha deliberato d'insistere ciò non ostante perchè siano mantenuti nel progetto medesimo gli accennati due paragrafi.

All'appoggio di questa deliberazione l'onorevole signor relatore è venuto esaminando i motivi pei quali io accennava già ieri alla Camera che non mi sembrava conveniente di dare questa facoltà al giudice d'istruzione, ed ha creduto di poter dimostrare che i medesimi non ostano al divisamento della Commissione. Io non entrero un'altra volta nell'esame di questi motivi. La Camera ha inteso ciò che io ho avuto l'onore di rappresentare, ed ha pur anche udite le osservazioni fatte dall'onorevole relatore; essa è in grado di emettere su di ciò il suo avviso. Io ricorderò solo, piuttosto a schiarimento della controversia, quale sia lo scopo della legge che è proposta all'approvazione della Camera.

Noi abbiamo proposto questa legge perchè abbiamo riconosciuto che il Codice di procedura criminale vigente contiene una lacuna; abbiamo veduto che a termini di questo Codice l'avvocato fiscale e l'avvocato fiscale generale non potevano fare per essi medesimi ciò che fanno i loro agenti; abbiamo veduto che tutti gli ufficiali di polizia, che sono agenti dipendenti dall'avvocato fiscale, e dall'avvocato fiscale generale, possono fare i primi atti per l'accertamento del reato, contro quelli cioè che sono colti in flagranza o che sono dalla voce pubblica designati come autori del reato. Questo è un inconveniente grave che conviene riparare. Ecco lo scopo unico di questa legge. Noi non abbiamo voluto arrecare la menoma variazione al Codice in vigore; abbiamo soltanto voluto dare questa facoltà d'ordinare l'arresto al pubblico Ministero, e nel tempo stesso gli abbiamo attribuito la facoltà di rilasciare l'accusato ove nel corso delle 24 ore, e prima di consegnarlo alla giustizia, abbia potuto accertarsi della sua innocenza: facoltà questa che non è attribuita agli agenti subalterni, i quali, ove abbiano ordinato l'arresto e questo siasi operato, sono obbligati di consegnare l'arrestato al giudice d'istruzione, il quale procede quindi a tenor di legge.

All'avvocato fiscale, in cui la legge deve collocare maggior confidenza, e per la qualità della carica e pei suoi presunti lumi, vuolsi dunque concedere la facoltà di ordinare il rilascio, se dall'interrogatorio e dai fatti accertati gli venga a risultare dell'innocenza dell'arrestato.

Nè in questa parte si potrebbe andare più oltre senza incorrere in un'espressa derogazione alle disposizioni del Codice di procedura. Quando l'accusato viene consegnato al giudice d'istruzione, allora si trova nelle mani della giustizia, allora si trova collocato nei termini del diritto comune. Ed è talmente vero che s'indurrebbe una vera innovazione alle attuali disposizioni del detto Codice, che nel paragrafo 4, che la Commissione vuole si mantenga, si dice appunto che la stessa facoltà del rilascio l'avrà il giudice di istruzione in tutti i casi di arresto eseguito dagli altri agenti, qualora l'imputato gli venga consegnato, quandochè attualmente venendo dagli agenti di polizia eseguito l'arresto di qualche individuo colto in flagrante reato, non può essere, così penso, in facoltà del giudice di istruzione di ordinarne il rilascio, dovendo egli riferirne alla Camera di Consiglio la quale provvede a tenore di ragione.

Nella seduta d'ieri io ebbi a notare come sia conveniente di astenersi per ora da qualunque innovazione al Codice di procedura, e doversene attendere la revisione intiera, ch'io spero non lontana. Allora verrà pure in campo la questione di cui ora ci tratteniamo; ma frattanto giova ridirlo, per l'occasione di una legge, non avente altro scopo fuori quello di accrescere i mezzi diretti all'accertamento del reato ed allo scoprimento dei colpevoli, tornerebbe pericoloso il turbare e sconvolgere l'economia ed il sistema dell'attuale procedimento.

Io dunque non posso a meno di oppormi a che siano, come la Commissione vuole, mantenuti i discorsi due paragrafi. E poichè il relatore non è meco d' accordo quanto alla facoltà che il giudice d'istruzione possa avere di ordinare il rilascio, o veramente sul dovere ch'egli abbia di riferirne sempre alla Camera di Consiglio, io dico: o che al giudice d'istruzione, secondo il sistema del Codice, compete sì fatta facoltà, ed egli ne userà all'uopo, senza che faccia ora mestieri che gli venga attribuita dalla nuova legge, oppure è di tale facoltà sprovvisto, ed egli certamente non sarà per usarne.

Debbo anche rispondere ad un altro obbietto, ed è il più grave, che veniva facendo in ultimo luogo il signor relatore. Egli diceva che con questa legge si attribuisce all'avvocato fiscale la facoltà di recarsi sul luogo, di fare i primi atti, ed occorrendo anche di ordinare l'arresto del colpevole, non solo in caso di flagrante reato, ma bene ancora nel caso in cui si tratti di un reato commesso nell'interno di una casa, di un'abitazione, e ad istanza del capo della famiglia.

La Commissione, così proseguiva, aderì a che la facoltà, che si vuol attribuire all'avvocato fiscale, si estenda anche a simili casi di non flagrante reato, col pensiero che sarebbersi quindi mitigata la facoltà data all'avvocato fiscale di eseguire l'arresto, mercè quella da attribuirsi al giudice d'istruzione di ordinare il rilascio, se dall'interrogatorio, dalle informazioni e dall'accertamento dei fatti gli risultasse dell'innocenza dell'arrestato, e per tal modo la Commissione sarebbe stata indotta in errore.

Per verità io ignoro se la Commissione avrebbe aderito a che la facoltà attribuita all'avvocato fiscale venisse pure estesa a questo caso.

Ma dirò che l'additato inconveniente non mi pare talmente grave e lamentevole che la Commissione debba in certo modo pentirsi dell'aver aderito ad estendere la facoltà dell'avvocato fiscale a sì fatto caso.

Aggiungerò, questa essere anche la disposizione del Codice di procedura francese, dal quale si è tratta l'altra disposizione, sulla quale non verte contestazione, e a cui la Commissione avrebbe, come dice, in qualunque caso aderito.

Dirò ancora che il caso di un reato commesso nell'interno di un'abitazione, essendovi istanza all'avvocato fiscale onde si trasferisca nella medesima ad accertare il reato, se non è totalmente un caso di flagrante reato, vi può essere in certo modo assimilato; e tale è appunto il senso della legge.

Ad ogni modo, ammettendo pure che tale obbietto sia meritevole di riguardo, ed io il concederò facilmente, se così piace alla Commissione, non sarebbe però mai da tanto di potere determinare, all'occasione di una legge del tutto speciale, una derogazione al Codice di procedura che, disturbandone l'economia, sarebbe cagione di gravissime conseguenze.

Mentre noi intendiamo di maggiormente tutelare e le persone e le proprietà, verremmo a disarmare la giustizia, attribuendo all'istruttore una facoltà che, come venni dimostrando nella seduta di ieri, potrebbe riuscire troppo pericolosa.

Continuo dunque ad oppormi all'istanza della Commissione.

**BELLONO.** Intendo di fare alcune brevi osservazioni sulla questione, se convenga mantenere il primo progetto del Ministero, a termini del quale il giudice istruttore può nei casi contemplati nell'articolo 6 ordinare il rilascio dell'arrestato sopra le conclusioni conformi del pubblico Ministero, ovvero se si debba attribuire questa facoltà al giudice istruttore, anche quando non solo dissenta, ma si opponga il pubblico Ministero.

Io penso che il primitivo progetto si debba preferire, e ne porgo le ragioni.

L'avvocato fiscale e l'istruttore, i quali attendono all'istruttoria di un medesimo processo, hanno certamente entrambi gli stessi elementi per formarsi un giusto criterio, se non ancora della verità, della presunzione di verità; vale a dire sono entrambi costituiti in identica condizione per apprezzare preventivamente e presumibilmente qual sarà, compiuta l'istruttoria, la posizione dell'arrestato dinanzi alla giustizia, relativamente al reato di cui è sospettato essere autore. Ne sorse quindi la conseguenza che tra due magistrati i quali hanno il medesimo scopo di rintracciare la verità che ancora non è patente, ben rade volte potrà succedere il caso di assoluto dissenso. Ma quando un dissenso venga ad insorgere, sarebbe egli conveniente che la legge venisse ad erigerlo in formale conflitto, e che nel conflitto accordasse la preferenza all'uno anzichè all'altro di questi due magistrati? Io nol credo; imperocchè ciascuno di essi ha le proprie attribuzioni, ma non la prevalenza sull'altro. Data questa prevalenza, ne sorgerebbe immediatamente un grave inconveniente.

Ed in vero, non è al certo possibile *a priori* formarsi un criterio per decidere, nei casi di dissenso, da qual parte occorrerà più frequentemente l'errore, se dalla parte del giudice istruttore o se dal canto dell'avvocato fiscale. Nella impossibilità adunque di poter apprezzare quale delle due parti andrà soggetta più frequentemente ad errare, mi è qui lecito di credere che fra cento casi di dissenso, cinquanta volte l'errore starà a carico dell'uno ed altrettanto sarà imputabile all'altro.

Or dunque il modo più naturale, più ovvio, più logico di risolvere uno di questi dissensi, ove vengano ad emergere, pare a me sia quello di deferirne ad un terzo potere, vale a dire alla Camera di Consiglio, che lo risolverà in poche ore.

Ma un grave inconveniente sorgerebbe ancora dall'adozione del sistema della Commissione. Io dico che ogni qual volta, nei casi di dissenso, avrà l'istruttore soverchiamente deferito alla presunzione d'innocenza liberando l'arrestato, malgrado l'opposizione dell'avvocato fiscale, non potrà più lo stesso istruttore, secondo la naturale condotta dello spirito umano, e secondo ancora (diciamolo pure) il dettame dell'amor proprio, recare ulteriormente, nelle maggiori ricerche che deve ancora proseguire, quell'animo scevro di prevenzione, che pure è desiderabile nell'interesse della giustizia. Egli è indubitato che quando un istruttore, dissenziente l'avvocato fiscale, ha creduto che malgrado certi indizi, malgrado certi avviamenti di prove, tuttavia militasse in favore di un detenuto nelle mani della giustizia grave presunzione d'innocenza e quando in questa erronea credenza lo avrà liberato dal carcere, egli è indubitabile, dico, che a questo punto quell'istruttore, senz'avvedersene, e con tutta la buona fede, con tutto l'amore di giustizia che gli si voglia supporre, sarà condotto dal primo suo giudizio a non sospingere l'istruttoria con quella medesima diligenza e con quella imparzialità e solerzia con cui l'avrebbe sospinta quando non fosse ancora contabile di un errore cui sarebbegli forza di riconoscere quando il risultato anteriore dell'istruttoria venisse a chiarire positivamente reo colui che egli aveva, malgrado contrari indizi, creduto innocente, e che avesse in tale credenza liberato dal carcere. Per queste considerazioni impertanto, io credo essere migliore partito di non elevare a grado di conflitto un dissenso fra due magistrati, i quali sono posti in condizione eguale l'uno rispetto all'altro, massime quando il dissenso può facilmente e più razionalmente

risolversi, deferendone la risoluzione ad un terzo potere, quale è la Camera di Consiglio.

**BERTOLINI, relatore.** Malgrado le osservazioni fatte in contrario dall' onorevole deputato Bellono, e dall' onorevole ministro di grazia e giustizia, la Commissione persevera tuttavia nel suo emendamento. Quanto alle osservazioni fatte dall' onorevole deputato Bellono, parmi avervi già risposto antecedentemente, e di averle distrutte prima ancora che egli le facesse. Egli dice che vi è un mezzo facile di risolvere il dissenso tra il giudice istruttore e l' avvocato fiscale, poichè, secondo lui, la Camera di Consiglio dovrebbe decidere. Ma a questo riguardo ho già fatto osservare che l' ordinanza della Camera di Consiglio, se l' avvocato fiscale si oppone, non mandasi ad esecuzione, l' arrestato non è rilasciato in libertà, bisogna che gli atti siano trasferiti all' ufficio dell' avvocato fiscale generale, il quale ha un certo termine per allestire il processo, e per farne il rapporto alla Sezione d' accusa, la quale Sezione d' accusa non si raduna tutti i giorni, e poi, anche radunata che sia, non dà subito la sua sentenza. Vede adunque il signor Bellono quanti inconvenienti deriveranno dall' adozione del suo sistema, e quanto sarebbe grave e doloroso per un innocente, se dovesse stare un mese in prigione, a motivo che l' avvocato fiscale non ha voluto riconoscere il suo errore, ed aderire all' istanza del giudice istruttore, ed all' ordinanza della Camera di Consiglio.

Quanto poi a quello che ci venne dicendo l' onorevole signor ministro di grazia e giustizia, mi limiterò a dire che tutto il dissenso tra lui e la Commissione sta nell' interpretazione del Codice di procedura criminale.

Egli crede che il giudice istruttore non possa, senza le conclusioni conformi del pubblico Ministero, rilasciare in libertà l' arrestato dagli agenti della polizia giudiziaria, anche senza mandato di cattura: per contro, la maggioranza della Commissione fu di avviso che in questo caso il giudice istruttore avesse la facoltà di rilasciare l' arrestato ancorchè il pubblico Ministero dissentisse. Ed a sostegno dell' opinione della Commissione si può invocare il già citato articolo 177 del Codice di procedura criminale, dietro il quale può il giudice istruttore, sopra conclusioni conformi del pubblico Ministero, revocare il mandato di cattura.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Noto che nel caso previsto da quest' articolo, l' arresto non è ancora eseguito, ma è solo spiccato il mandato.

**BERTOLINI, relatore.** Non importa, quando il mandato è spiccato, si può considerare l' arresto come eseguito; chè l' autorità ha già pronunziato.

Dunque, ritornando alla mia argomentazione, dirò che il caso contemplato dall' articolo 177, riguarda unicamente la revoca del mandato di cattura spedito dal giudice istruttore; allora soltanto è necessario che il pubblico Ministero dia il suo assenso; ma in tutto il Codice di procedura criminale non vi ha disposizione da cui si possa rilevare che il giudice istruttore (sempre quando si tratta di un individuo arrestato dagli agenti della polizia giudiziaria e senza mandato di cattura) abbia bisogno delle conclusioni conformi del pubblico Ministero. Mi scusi il signor ministro, ma nel Codice di procedura criminale non vi ha disposizione che corrobori questa sua opinione; anzi dall' articolo testè citato del Codice di procedura criminale si può dedurre un argomento contrario. Quello che la legge vuole lo ha detto. *Inclusio unius est exclusio alterius*, secondo il noto assioma. Quindi mi pare che sia molto più conveniente al Codice di procedura criminale l' opinione della Commissione, per cui, sempre quando non vi fu regolare mandato di cattura, possa il giudice

istruttore rilasciare l' arrestato qualora lo creda conveniente, anche contro l' avviso del pubblico Ministero.

Per questo dunque noi non porteremmo mutazione al Codice di procedura criminale, noi rispetteremmo tutte le sue disposizioni. Ma il signor ministro dice: se dappresso al Codice di procedura criminale il giudice istruttore può rilasciare l' arrestato, anche contro l' avviso dell' avvocato fiscale, qual necessità abbiam noi di esprimerlo qui? Si lascino stare le cose come sono. A questo riguardo io rispondo, che qui si tratta di un caso nuovo. Noi abbiamo dato attribuzioni al pubblico Ministero che prima non aveva, e quindi noi possiamo stabilire tutte quelle norme che crediamo necessarie pella sicurezza della libertà individuale, possiamo quindi anche stabilire che il giudice istruttore, semprechè dagli interrogatorii fatti, o dalle informazioni assunte a lui risulti che sia luogo a rilascio, possa anzi debba ordinarlo, sentito però semplicemente il pubblico Ministero. Fin qui non vi sarebbe urto col Codice di procedura criminale; si tratta cioè di un caso nuovo, e si possono regolare le conseguenze derivanti dalle attribuzioni concesse nuovamente al pubblico Ministero. Però l' osservazione del signor ministro potrebb' essere acconcia pegli altri casi, cioè pei casi accennati nell' ultimo alinea dell' articolo 6. « Lo stesso avrà luogo in tutti i casi in cui verrà al giudice istruttore rimesso un individuo arrestato senza precedente mandato. »

Relativamente a quest' ultimo alinea, io vedo benissimo che può calzare a capello l' obbiezione fatta dal signor ministro; quindi, quanto a me in particolare, perchè non ho avuto tempo a consultare su di questo la Commissione, non avrei nessuna difficoltà di mettere in disparte questa disposizione, e di lasciare per tal modo che si eseguisca come pel passato il Codice di procedura criminale. Allora, arrestandosi taluno dagli agenti di polizia giudiziaria, anche senza mandato di cattura, potrà o non potrà, a seconda delle diverse opinioni, il giudice istruttore ordinare il rilascio. Ciò dipenderà dalla giurisprudenza criminale che in ciascun tribunale si sarà adottata.

Meglio al certo sarebbe con un articolo interpretativo togliere ogni dubbio; ma nulla vieta che si lascino a questo riguardo le cose nello stato in cui si trovano.

Quanto però al caso unicamente concernente le facoltà che sono ora concesse al pubblico Ministero, mi pare necessario di stabilire che il giudice istruttore, verificandosi la circostanza preaccennata, debba rilasciare questo arrestato; altrimenti ne deriverrebbe una mostruosa conseguenza, ne deriverrebbe che si concederebbe più all' avvocato fiscale, che al giudice istruttore, si concederebbe cioè molto meno a quel magistrato, che per natura del suo impiego è destinato a proteggere la libertà individuale. Come? Noi concediamo la facoltà all' avvocato fiscale di ordinare il rilascio dell' arrestato nelle 24 ore, e non vorremo concedere questa facoltà al giudice istruttore?

Ciò mi pare assurdo, ciò mi pare conculcare affatto il principio della libertà individuale; poichè, lo dico altamente, la Commissione ha voluto che il principio della libertà individuale fosse rispettato, che questo principio non avesse limiti o almeno che i suoi limiti si estendessero fin dove cominciano quelli della sicurezza della società; quindi, tolta un' evidente necessità, nessuno può essere arrestato senza una sentenza del magistrato. Ed è appunto per questo che la Commissione ha creduto che si potessero concedere all' avvocato fiscale le facoltà concesse all' articolo 5.

La Commissione ha pensato che, qualora non si concedessero queste facoltà, veramente la società correrebbe peri-

colo, si porterebbe nocimento alla sicurezza di tutti i cittadini.

**BELLONO.** Domando la parola.

**BERTOLINI, relatore.** Questo è il motivo per cui la Commissione ha creduto di poter aderire al progetto del Ministero: ma, lo ripeto, noi dobbiamo provvedere nel caso delle attribuzioni ora concesse all'avvocato fiscale, e nulla vieta, anzi è necessario di provvedere per le conseguenze che ne possono derivare.

L'opinione emessa ieri dall'onorevole signor ministro di grazia e giustizia tanto più m'impone l'obbligo d'insistere in questa opinione; imperciocchè le opinioni emesse dai signori ministri alla tribuna di questa Camera, hanno un gran peso; e qualora vi fosse dubbio se il giudice istruttore abbia o no la facoltà di ordinare il rilascio senza il consenso del pubblico Ministero potrebbe benissimo l'opinione emessa dal signor ministro influire per l'affermativa; il che io non vorrei mai che si avverasse.

Per questi motivi, quanto a me, sarei d'avviso di omettere, nell'articolo 6, di parlare dei casi in cui al giudice istruttore venga rimesso un individuo arrestato senza mandato; quanto a questo, il Codice di procedura criminale sortisce pure il suo effetto, ma manterrei la redazione che il giudice istruttore abbia le stesse facoltà che sono concesse all'avvocato fiscale, che cioè, ove dagli interrogatorii fatti e dalle informazioni assunte, risulti che vi sia luogo a rilascio dell'arrestato, per ordine del pubblico Ministero, egli non solamente possa, ma debba ordinarlo.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Le ultime osservazioni fatte dall'onorevole signor relatore hanno sommaramente semplificata la questione.

Riconoscendo egli con una lealtà, cui non posso a meno di far plauso, che il paragrafo 4, proposto dalla Commissione in questo articolo porterebbe realmente una deroga alle disposizioni del Codice di procedura criminale in vigore, egli ha dichiarato che nel suo particolare non insisteva perchè venisse mantenuto.

La questione è ristretta pertanto al paragrafo 3 concernente gli arresti che potessero venire ordinati dall'avvocato fiscale procedente, usando delle facoltà che gli sono attribuite dalla legge cadente in discussione.

Egli diceva: sta bene, che non sia data al giudice di istruzione la facoltà di rilasciare l'accusato che gli fosse presentato negli altri casi non contemplati dalla presente legge: ma ora che vogliamo attribuita all'avvocato fiscale una facoltà del tutto nuova, possiamo anche determinare le condizioni nelle quali vogliamo che sia ristretta.

Io però prego la Camera di volere riflettere come la facoltà che attualmente si vuole attribuire all'avvocato fiscale, l'hanno già i semplici agenti di polizia i quali da lui dipendono, l'hanno il sindaco, l'hanno le guardie forestali, i carabinieri reali, e tutti gli agenti di polizia. Ebbene, se da questi agenti, in esecuzione delle disposizioni del Codice, viene eseguito l'arresto di un delinquente colto in flagrante reato, il giudice d'istruzione non può ordinarne il rilascio, ma deve farne relazione alla Camera di Consiglio, alla quale solo spetta di ordinarlo, ove creda non esservi indizi sufficienti a procedere. Ma se il giudice d'istruzione, a termini del Codice, non può ordinare il rilascio di un delinquente che sia stato arrestato per ordine delle autorità subalterne all'avvocato fiscale, noi non possiamo attribuirgli tale facoltà, qualora si tratti di una persona che sia stata arrestata per ordine dello stesso avvocato fiscale; chè ciò involgerebbe una deroga alle disposizioni del Codice.

Noi dobbiamo limitarci a dare la semplice facoltà di for-

mare i primi atti fino a tanto che l'avvocato fiscale abbia consegnato l'arrestato al giudice d'istruzione, deve essere in sua facoltà di rilasciarlo: ma tostochè siane seguita la consegna, debbono osservarsi le disposizioni del Codice.

Io insisto adunque nella proposta del Ministero.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mellana ha la parola.

**MELLANA.** A mio avviso questo articolo, come tutto il rimanente di questo progetto di legge, si risente del grave errore di non avere voluto distinguere fra reato e reato, cioè i reati così detti politici e gli altri comuni. Infatti, se per perseguire questi ultimi si può concedere qualche aumento di potere agli agenti del Governo, perchè non vi ha ragione a temere che ne abusino, però, in merito ai primi bisogna andar cauti, a somministrare armi pericolose al Governo: salvo ammettendo questa distinzione fra reati comuni e politici, non si potrà mai concedere leggi di polizia molto energiche al Governo. A tutti sta a cuore che i reati che sono contro le leggi immutabili del giusto e dell'onesto sieno prontamente repressi, e quindi in tempi, come questi, in cui questa immoralità pare prendere lamentabili proporzioni, io volentieri assentirei ad armare per la loro repressione il potere esecutivo. Ma se con tale pretesto si vuole ottenere dei mezzi per valersi forse un giorno contro i cittadini dissenzienti in politica dal Governo, nè io, nè la Camera, spero, vorrà assentirvi.

È appunto dal non avere voluto ammettere una tale distinzione che è sorta la discrepanza che ora si agita fra il guardasigilli e la Commissione: se, cioè, si debba concedere al giudice istruttore di porre in libertà l'accusato, anche contro il parere del fisco, quando non gli risultino motivi sufficienti per ritenerlo. Il ministro e l'onorevole Bellono che sostengono la contraria sentenza, che cioè quando il fisco è dissenziente si debba rimettere il giudizio al Consiglio d'accusa, si appoggiano specialmente sull'argomento specioso di mettere ad uguale livello il giudice inamovibile e che giudica sulla propria convinzione e l'agente del Governo, cioè il fisco, il quale in certi casi opera l'ordine altrui ed anche contrariamente alle proprie convinzioni. Quindi ne conchiudo, questi due giudici sono pari in grado, egualmente meritano la pubblica fiducia, perciò in caso di conflitto fra di essi, l'uno non deve all'altro sottostare: ma un terzo, cioè il Consiglio d'accusa, deve giudicare.

Se mi parlate di reati comuni, io posso ammettere questa parità fra questi due magistrati, perchè in tali casi il Governo non può avere motivo alcuno d'odio o di affetto: se poi mi parlate di reati politici, in niun modo io posso ammettere un tal paragone: per meglio intenderci, io muovo al signor ministro questa formale domanda. È egli vero, sì o no, che il Governo può spedire ordine al pubblico Ministero di procedere? È egli vero, sì o no, che quando il fisco riceve tali ordini deve conformarvisi ancorchè ciò sia contro la personale sua convinzione? È egli vero, sì o no, che quando il fisco procede d'ordine del Governo percorre nella sua prosecuzione tutte le vie giuridiche? Ora, se ciò è, come non lo si può negare, quando il fisco avrà proceduto d'ordine del Governo, non assentirà mai, nè potrebbe assentire di arrendersi al giudizio dell'istruttore, ove questi opinasse per immediata liberazione. Io domando quindi se vi può essere eguaglianza fra questi due impiegati, cioè fra l'uno che ubbidisce ciecamente agli ordini del Governo, e l'altro che ubbidisce alla sola legge ed alla sola sua coscienza: e che, come giudice, essendo inamovibile, sta garante per la libertà dei cittadini.

Io poi non so intendere da che nasca l'attuale accanimento, direi quasi, del Governo contro questo impiegato che ha no-

me giudice istruttore. Nei tre anni scorsi, in cui i giudici non erano inamovibili, non si è mai pensato a detrarre all'autorità dei giudici istruttori nè mai si sono presentate leggi che mostrassero diffidenza a loro riguardo: ed ora che hanno acquistato l'inamovibilità, che è la più preziosa garanzia della loro indipendenza, nascono a loro riguardo tali diffidenze, loro si vuol togliere una facoltà che pure è concessa a un altro impiegato, che è l'agente del Governo. Non vedo poi come vi sia tanto a diffidare per la facoltà attribuita al giudice istruttore di sciogliere quelli che gli sono rimessi dall'avvocato fiscale; ben si sa che, per quanto sia inamovibile l'impiegato, pur troppo è sempre inclinato a deferenza verso il Governo, e non è probabile che possa l'istruttore per semplice capriccio ordinar il rilascio di un accusato trasmessogli dall'avvocato fiscale, massime quando questo è dissenziente. Io credo che questo dissenso non possa avvenire fuorché forse in casi di reati politici, e quando le cose sieno manifestate al punto che l'uomo integerrimo, l'uomo che giudica secondo ragione, e non secondo gli ordini governativi, debba per obbligo di coscienza resistere.

Ora, io domando se nei casi politici possa ragionevolmente l'avvocato fiscale, contro il parere del giudice istruttore, obbligare a ritenersi taluno per una o più settimane ingiustamente carcerato. Io quindi opino pel parere della Commissione.

Io non avrei tanto insistito ove si fosse distinto, come da prima io proponeva, tra delitti e delitti; ma siccome si è voluto mantenere l'eguaglianza fra tutte le specie di reati, io non posso, per l'eventualità dei casi politici, ammettere la proposta del Governo.

**DEFORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Io non posso lasciar passare senza risposta l'osservazione che si faceva testè dall'onorevole preopinante.

Egli non è perchè si abbia minor confidenza nel giudice di istruzione che nell'avvocato fiscale e negli altri magistrati, che il Ministero si oppone a che si attribuisca al giudice d'istruzione il diritto di far rilasciare l'accusato statogli consegnato dall'avvocato fiscale o dagli agenti di polizia, anche dissentendo il pubblico Ministero.

Il Ministero ha confidenza e nei giudici di istruzione, e negli avvocati fiscali, e generalmente in tutti i magistrati, come si nei minori agenti; ed ho già avuto l'onore di osservare nella seduta di ieri, che non era forse esatto il dire che il giudice d'istruzione sia inamovibile; io tengo che il giudice d'istruzione, per ciò che riguarda un tale ufficio, è sempre amovibile; egli può essere nominato e rimanere in carica per tre anni, od essere immediatamente rivotato; sarà sempre giudice adunque, ma per l'istruttoria delle cause criminali non sarà inamovibile.

Il motivo perchè il Ministero si oppone alla proposta della Commissione, si è perchè vi troya, qualunque ella siasi, una deroga alle disposizioni del Codice di procedura: il Ministero pensa che quando un imputato venne consegnato alla giustizia, ossia al giudice di istruzione, debba starsi al diritto comune, e che in tale caso non possa più l'imputato venire rilasciato senza un'ordinanza della Camera di Consiglio. Questo, io dico, è l'unico motivo per cui il Ministero non può aderire al proposto emendamento.

L'onorevole preopinante vorrebbe che si distinguesse tra reati e reati, dichiarando che quanto ai reati comuni non avrebbe difficoltà, per non disarmare la giustizia, per non turbare l'economia del Codice, a che si ommettesse l'aggiunta proposta dalla Commissione, ma vorrebbe un'eccezione pei reati politici.

Già ebbi l'onore di osservare, nella seduta di ieri, che se vi debbe essere diversità di pena secondo la varia natura dei reati, quanto all'accertamento di essi non si possono ammettere distinzioni e diversità di modi.

A tranquillare poi l'onorevole preopinante, valga il riflettere che qui si tratta di reati commessi in flagrante, e che ai reati di stampa, sicuramente, non sarà applicabile la disposizione della legge che stiamo discutendo. Io insisto pertanto nel mio proponimento.

**BONAVERA**. Domando la parola.

*Voci.* Ai voti!

*Altre voci.* Parli! parli!

**BONAVERA**. Dirò brevi parole per spiegare il voto della minoranza della Commissione.

Dopo la luminosa discussione che è stata sostenuta e da una parte e dall'altra, mi sembra che non vi siano più molte cose ad aggiungere.

Nel seno della Commissione io metteva la questione in termini molto semplici, e diceva: noi abbiamo un Codice d'istruzione criminale, il quale funziona in tutte le sue parti; in questo è stato fatto l'innesto dell'avvocato fiscale, cioè fu aggiunto un altro agente ad oggetto di poter guarentire la pubblica sicurezza, e di dare maggior forza alla legge, affinché i delinquenti venissero posti più facilmente in istato di non nuocere.

In questo caso non si è fatta veruna innovazione rispetto al Codice di procedura criminale, perchè l'articolo proposto dal guardasigilli non fa altro che regolare le attribuzioni date a questo nuovo agente.

Invece il mantenimento dei due paragrafi proposto dalla maggioranza della Commissione, di cui si chiede la soppressione, tende a stabilire delle norme che sono diversificati da quelle che vengono portate dal Codice d'istruzione criminale e così ad alterarne l'economia.

Si è detto per parte del relatore che questa era un'interpretazione che si sarebbe data al Codice medesimo.

Osservo che anche in linea di interpretazione noi veniamo a toccare le disposizioni del surriferito Codice, e che ciò darebbe luogo a gravissimi inconvenienti in una legge, la quale è connessa, armonizzata, e speciale, coll'introdurre modificazione di sorta, sotto qualunque aspetto questa venga proposta o di aggiunta, spiegazione, caso dubbio o nuovo.

Tale sistema inoltre potrebbe urtare contro la vigente giurisprudenza e modificarne, o disformarne gli effetti. Inoltre a questo proposito soggiungerò: ieri per parte del Ministero e per parte della Commissione si assentiva nel non toccare in nessuna guisa alle disposizioni del detto Codice; ora ammettendo in questo progetto una deroga, o una modificazione al Codice medesimo, si stabilisce contraddizione con ciò che ieri d'ambe le parti pacificamente si ammetteva.

È dunque più conveniente attenersi alle disposizioni del dritto civile, senza portare la proposta innovazione e spetterà in allora al potere giudiziario, in caso di contrasto, il riconoscere quali siano gli argomenti i più fondati che sono stati portati in modo accademico in questa Camera, e si stabilirà fino a qual punto possa estendersi la di lui facoltà e ne giudicherà a termine della legge.

Nè mi muove l'obbiezione che veniva fatta dall'onorevole signor relatore, cioè che noi abbiamo qui l'opinione del guardasigilli che potrebbe predominare sull'autorità giudiziaria.

A questo riguardo domando scusa al signor relatore, ma a termini della legge noi dobbiamo credere che l'autorità giudiziaria, che forma un corpo indipendente, che forse avrà già una procedura stabilita a questo riguardo, non avrà ri-

guardo ad altro che alle leggi, e certamente le discussioni che si fanno in questa Camera non potranno avere alcuna influenza sulle sue decisioni.

Per questi motivi la minoranza della Commissione ha opinato che si debbano sopprimere i due periodi che formano i due ultimi alinea dell'articolo medesimo.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Il signor Bellono propone un'aggiunta all'articolo 6, concepita in questi termini:

« Quando in ordine al rilascio sorgesse dissenso tra l'avvocato fiscale ed il giudice istruttore, la causa sarà immediatamente deferita su questo punto alla Camera di Consiglio, la quale pronuncerà senza ritardo sull'incidente. »

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non posso a meno di oppormi, perchè domando appunto la soppressione di questi due paragrafi, coi quali si vorrebbe dare al giudice d'istruzione la facoltà di ordinare il rilascio. Resta perciò inutile che si parli del dissenso. Io credo che tosto che l'avvocato fiscale abbia rimesso l'imputato al giudice d'istruzione, debba seguirsi quanto è stabilito dal Codice di procedura.

Dirò ancora, per meglio spiegarmi, che neanche nel caso di conclusioni conformi del pubblico Ministero io aderisco a che si dia facoltà al giudice d'istruzione di rilasciare l'imputato dopo le 24 ore. Se in quest'intervallo di tempo l'avvocato fiscale riconoscesse che non era il caso dell'arresto, può ordinare immediatamente il rilascio; ma rimesso che sia l'arrestato al giudice d'istruzione, l'istruzione vuol essere perfezionata. Io mi oppongo adunque anche a questo paragrafo.

**BERTOLINI, relatore.** La Commissione rigetta l'emendamento del deputato Bellono, e fa semplicemente questo dilemma. O la Camera di Consiglio pronuncia inappellabilmente, ed allora incontriamo quell'inconveniente che abbiamo voluto evitare, quello cioè di toccare il Codice di procedura criminale; oppure la Camera di Consiglio non pronuncia inappellabilmente, e l'opposizione che farà l'avvocato fiscale sospenderà l'effetto dell'ordinanza della medesima, e quindi tornerrebbe inutile l'emendamento, poichè il Codice di procedura criminale già dispone in questa conformità.

**PRESIDENTE.** Domando se l'aggiunta proposta dal deputato Bellono è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Siccome questa discussione verte sopra il terzo alinea dell'articolo 6, comincerò per porre ai voti i due primi alinea che non formarono soggetto di contestazione. Essi sono così concepiti:

« L'arrestato, sarà immediatamente condotto avanti l'avvocato fiscale da cui ne fu ordinato l'arresto, il quale lo interroga ed assume le informazioni più urgenti.

« L'avvocato fiscale deve, al più tardi entro 24 ore, rimettere l'arrestato al giudice istruttore. »

Chi approva, voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

Ora il Ministero propone di sostituire ai due alinea che seguono il seguente emendamento:

« Se però nell'intervallo egli avrà riconosciuto dagli interrogatorii fatti e dalle informazioni assunte che vi sia luogo a rilascio, dovrà immediatamente ordinarlo. »

In ciò è pure d'accordo la Commissione. Quelli adunque che l'approvano, vogliano alzarsi.

(La Camera approva.)

Ora la Commissione vorrebbe aggiungere ancora il seguente alinea:

« Così pure procederà il giudice istruttore a cui l'avvocato

fiscale abbia rimesso l'arrestato, ed in tutti i casi in cui gli sarà rimesso un individuo arrestato senza precedente mandato, sentito però sempre il pubblico Ministero. »

Pongo ai voti questa proposta della Commissione.

(La Camera rigetta.)

Pongo ai voti l'intero articolo 6 nei termini che furono già approvati.

(La Camera approva.)

L'articolo 7 viene proposto dal Ministero nei seguenti termini:

« Alla compilazione degli atti a cui procede l'avvocato fiscale deve intervenire il suo segretario o quello del tribunale; in mancanza, od impedimento di questi, un ufficiale, di pubblica sicurezza, un notaio, ed un membro dell'amministrazione comunale, o due testimoni.

« Qualora però questi testimoni non si potessero rinvenire, senza ritardo si potrà procedere dall'avvocato fiscale anche senza di essi, facendone però menzione nel processo verbale.

« Non potrà far prestare il giuramento ai testimoni: riceverà quello dei periti.

« Nel resto si osserveranno le regole e le forme stabilite dal Codice di procedura criminale per gli atti di simil natura. »

La Commissione lo emenda nella prima parte nella seguente conformità:

« Alla compilazione degli atti a cui procede l'avvocato fiscale deve intervenire il suo segretario o quello del tribunale; in mancanza od impedimento di questi, un ufficiale di pubblica sicurezza ed un notaio.

« Interverrà pure un membro dell'amministrazione comunale, o due testimoni, ecc. » (il resto come nel progetto ministeriale.)

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Il progetto del Ministero conteneva un errore di stampa; laddove dopo la parola *notaio* si diceva *ed un membro dell'amministrazione comunale*, il testo originale del progetto diceva invece *od un membro dell'amministrazione comunale, o due testimoni*.

La Commissione ha giustamente osservato che vi era una inesattezza ed ha corretta questa inesattezza, dicendo, *od un notaio*, ma poi è andata oltre nell'alinea successivo, dove ha detto: *interverrà pure un membro dell'amministrazione comunale, o due testimoni*.

Quest'aggiunta diversifica intieramente il testo di questo articolo da quello che era stato proposto dal Ministero.

Il Ministero intendeva che l'avvocato fiscale debba procedere coll'assistenza del segretario suo, o quello del tribunale; che in mancanza di questo possa prendere un ufficiale di pubblica sicurezza; se non trova questo ufficiale, un notaio; se nemmeno trova un notaio, un membro dell'amministrazione; finalmente, se non rinveniva alcuno di questi uffiziali, due testimoni. Ora a tenore del progetto della Commissione la cosa non sarebbe più in questi termini. L'avvocato fiscale per procedere dovrebbe, non solo avere l'assistenza del suo segretario o del segretario del tribunale, o di un uffiziale di pubblica sicurezza, o in mancanza di questi un notaio, ma dovrebbe inoltre sempre avere un membro dell'amministrazione comunale, oppure due testimoni.

Io non posso aderire a questa variazione: non posso aderirvi, perchè con essa noi mancheremmo allo scopo che ci proponiamo. Noi vogliamo che l'avvocato fiscale, acciocchè possa procedere colla massima celerità, abbia seco il suo segretario o quello del tribunale, oppure, in mancanza di questi, un ufficiale di pubblica sicurezza, o un notaio o un membro dell'amministrazione comunale, o due testimoni: invece il progetto



della Commissione vuole che oltre all'aver seco il suo segretario, o quello del tribunale, o un ufficiale di pubblica sicurezza, o un notaio, debba sempre cercare un membro dell'amministrazione comunale o due testimoni. Ecco un ritardo che potrebbe pregiudicare all'accertamento del reato. Ma vi è di più, ed è che questo sarebbe anche una deroga al Codice di procedura criminale.

Convieni ritenere che a termini degli articoli 59 e 69 del Codice di procedura criminale il giudice di mandamento può procedere ai primi atti coll'assistenza del suo segretario; lo stesso può fare il giudice d'istruzione, dandone avviso all'avvocato fiscale, il quale solo ha la facoltà d'intervenire. Ora dunque che vogliamo dare all'avvocato fiscale la facoltà di fare i primi atti per l'accertamento del reato (il che possono fare il giudice d'istruzione ed il giudice di mandamento) imponremo l'obbligo di avere oltre il segretario un membro dell'amministrazione o tre testimoni? Evidentemente sarebbe questa una deroga alle disposizioni del Codice di procedura, e si darebbe minor confidenza all'avvocato fiscale che non al giudice di mandamento e al giudice d'istruzione, quando il sindaco stesso, che è semplice ufficiale di polizia, può procedere ai primi atti colla sola istanza del suo segretario. Quindi per le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre alla Camera, io m'oppongo all'emendamento proposto dalla Commissione, e chiedo che sia mantenuta la redazione del progetto del Ministero, surrogando solo in questo articolo la distintiva od alla particella ed.

**BERTOLINI, relatore.** La Commissione non può a meno di mantenere il suo progetto, non temendo gl'inconvenienti che furono accennati dal signor ministro di grazia e giustizia, inconvenienti che, secondo il suo parere, s'incontrerebbero, ove fosse necessario di procedere celeremente, e non si trovassero subito i due testimoni. Ma a ciò provvede sufficientemente il successivo alinea, nel quale è detto che « qualora però questi testimoni non si potessero rinvenire senza ritardo, si potrà procedere dall'avvocato fiscale anche senza di essi, facendone però menzione nel processo verbale. »

Ora io dico, questi testimoni si possono trovare senza ritardo, ed allora questa è una maggior cautela che noi dobbiamo procurare per la libertà di quel misero individuo a cui è imputato il reato; garanzia che non gli possiamo negare. Nel caso contrario, questa disposizione non potrà produrre gl'inconvenienti temuti, perchè, quantunque questi testimoni non si potessero ritrovare, lo stesso articolo presentato dalla Commissione provvede sufficientemente, dando all'avvocato fiscale la facoltà di procedere anche senza l'intervento dei medesimi.

D'altronde non vedo poi tanta differenza tra il progetto di legge presentato dal Ministero e quello della Commissione, perchè anche secondo il signor ministro di grazia e giustizia dovrebbero intervenire due testimoni, mentre la Commissione intende che intervenga un ufficiale di pubblica sicurezza e un notaio, ma soltanto quando manca il segretario del tribunale o il segretario dell'avvocato fiscale, allora uno di questi due, cioè, o l'uffiziale di pubblica sicurezza o il notaio, farebbero le veci del segretario. Ecco quale sarebbe l'ufficio demandato a questi due individui. Ma indipendentemente dal segretario, o di coloro che ne facessero le veci, noi abbiamo creduto necessario l'intervento di un membro della pubblica amministrazione, oppure di due testimoni, i quali fossero a maggior garanzia del regolare procedimento, e perchè non si aggravassero di troppo la già critica condizione in cui si trova l'imputato.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole

signor relatore dichiara che l'idea della Commissione sarebbe che intervenisse un membro dell'amministrazione, o due testimoni, soltanto nel caso in cui manchi il segretario dell'avvocato fiscale, o quello del tribunale...

**BERTOLINI, relatore.** No! no!

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mi pare che sia questa l'idea da lui espressa.

**BERTOLINI.** Perdoni: ho detto che l'uffiziale di pubblica sicurezza od un notaio, allora solo siano chiamati che manchi il segretario del tribunale o quello dell'avvocato fiscale; in assenza di uno di questi due, uno dei primi ne farebbe le veci; ma un membro dell'amministrazione ci deve sempre essere, a meno che non si trovi.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** In questo caso io persisto nella fatta opposizione alla proposta della Commissione, perchè quantunque si possa prescindere, anche a termini di questa, dalla presenza dei testimoni, però il solo cercare se vi siano o non vi siano, non può a meno di pregiudicare grandemente alla celerità che è sempre necessaria in simili casi.

Del resto poi che un avvocato fiscale non possa procedere senza l'intervento di un membro dell'amministrazione o di due testimoni, mentre può procedere da sé un giudice di mandamento, e persino un sindaco, è una cosa evidentemente non fondata in ragione.

Io persisto pertanto nel chiedere che sia mantenuto il progetto ministeriale, correggendo soltanto quell'errore di stampa che ho più sopra avvertito.

**PRESIDENTE.** Porrò prima ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione alla prima parte di questo articolo, riservandomi di porre ai voti l'articolo del Ministero col cambiamento della particella e in o, ove esso non sia adottato.

Chi approva l'emendamento della Commissione, voglia alzarsi.

(La Camera rigetta.)

Pongo adunque ai voti l'intero articolo secondo la redazione del Ministero, colla correzione preaccennata.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 8, così concepito:

« Se, giunto sul luogo del reato, l'avvocato fiscale trova che gli atti a cui si deve procedere fossero già iniziati da uffiziali subalterni di polizia giudiziaria, esso può riassumerli e proseguirli o commetterne loro la continuazione.

« Potrà pure commetterne ad essi l'esecuzione, quantunque non avessero ancora prima del suo arrivo proceduto ad alcun atto. »

La Commissione non propone cangiamenti di sorta.

**GERBINO.** Io proporrei che nelle parole: *esso può riassumerli e proseguirli*, si sopprimesse quella di *riassumerli*, e mi spiego.

Se fra gli uffiziali di polizia giudiziaria si comprendono anche i giudici di mandamento come sono compresi nel Codice di procedura criminale, allora se questi atti sono stati istituiti dal giudice di mandamento, non si possono più riassumere, a termini del disposto del Codice medesimo, mentre il giudice di mandamento sente i testi con giuramento.

Redigendo poi l'articolo tale e quale io lo proporrei, si ottiene quasi lo stesso scopo, poichè l'avvocato fiscale avendo facoltà di proseguire gli atti, può far ripetere i testimoniali, può far procedere a tutti gli altri incumbenti che crede utile, e intanto questa espressione di *riassumere*, che io vedo contraria al disposto del Codice di procedura criminale, non si troverà più in urto col medesimo.

Propongo quindi la soppressione della parola *riassumerli*.

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Non posso aderire a questo emendamento, perchè i primi atti che sono fatti dall'avvocato fiscale dipendentemente dalla facoltà che gli sarà attribuita da questa legge, hanno luogo senza la prestazione del giuramento per parte dei testimoni.

Diffatti nella legge è detto: *non potrà far prestare il giuramento ai testimoni; riceverà quella dei periti.*

Quindi se viene statuito che il giudice d'istruzione debba ripigliare la continuazione degli atti, è pur mestieri che gli sia concesso il diritto di rifarli, se non furono esattamente fatti. Non s'incontra adunque l'inconveniente a cui s'accennò, postochè i testimoni non debbono prestare giuramento.

**GERBINO.** Osservo che l'avvocato fiscale non può considerare come non fatti gli atti a cui il giudice ha proceduto. Se il Ministero non ammette questo, allora non vi ha più questione.

Io persisto a credere che l'avvocato fiscale non può più riassumere gli atti che il giudice ha già compiuti esaminando i testimoni con giuramento.

**BERTOLINI, relatore.** Nel senso della Commissione l'avvocato fiscale non può annullare gli atti fatti dal giudice di mandamento. Esso può riescutere i testimoni se lo stima, ma non fa prestare loro il giuramento; può dare agli esami la direzione che reputa migliore per iscoprire il colpevole; può insomma procedere a tutti quegli atti che farebbe un giudice istruttore, salvochè non potrà far prestare il giuramento ai testimoni.

Non vedo dunque che vi sia contraddizione o incongruenza di sorta alcuna nella parola che il signor deputato Gerbino vorrebbe togliere.

L'avvocato fiscale può riassumere gli atti a cui già avesse proceduto il giudice mandamentale, può proseguirli sino al loro termine, ma ciò non implica che, riassumendo questi atti, possa annullare quegli a cui già sia venuto il giudice di mandamento, e ripetere il giuramento dei testimoni dal medesimo ricevuto.

**PRESIDENTE.** Persiste il sig. Gerbino nella sua proposta?

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Chiedo la parola.

Le osservazioni fatte dall'onorevole signor relatore mi dispensano dal parlare a lungo sulla proposta fatta dall'onorevole deputato Gerbino.

Non disconosco l'equivoco in cui sono caduto. Io credeva che si accennasse al giudice d'istruzione, mentre invece qui si accenna all'avvocato fiscale. Ma sussiste però sempre l'istessa ragione.

Il motivo per cui l'onorevole deputato Gerbino non vorrebbe che si potesse riassumere gli atti già fatti, si è, giusta il suo dire, perchè i testimoni avendo prestato il giuramento non potrebbero mettersi in contraddizione; ma io replico che l'avvocato fiscale non fa ripetere il giuramento ai testimoni, e non riceve che dichiarazioni a titolo di schiarimento onde accertare lo stato delle cose; perciò, quantunque il giudice di mandamento, il quale è anche ufficiale di polizia, avesse già proceduto primieramente ad atti, ed avesse fatto prestare il giuramento ai testimoni, ciò non dovrebbe torre all'avvocato fiscale la facoltà di poter ripetere gli stessi atti, ed ottenere di nuovo dai testimoni quelle dichiarazioni che, secondo i primi detti, gli fossero parute meno ampie, meno esplicite, meno soddisfacenti per l'accertamento del reato.

Io persisto quindi a mantenere l'articolo secondo il progetto ministeriale.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Vi sarebbe un'osservazione da aggiungere, ed è che per quei procedimenti il cui esito si ha nel dibattimento pubblico, io non credo che alcun giudice procedente faccia prestare il giuramento. Non c'è più alcun giudice procedente che ciò faccia; quindi questa circostanza non può creare imbarazzi di sorta.

**GERBINO.** Ma il Codice prescrive che debba farsi prestare il giuramento.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del signor Gerbino che porta la soppressione della parola *riassumerli*.

Chi approva questa proposta, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 8 siccome venne proposto. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

L'articolo 9 viene proposto dal Ministero nella seguente conformità:

« I processi verbali e gli atti sovra compilati, coi corpi di reato, documenti ed oggetti posti sotto sequestro, debbono dall'avvocato fiscale essere tosto trasmessi al giudice istruttore colle sue requisitorie.

« Questi ha la facoltà di rifare in tutto od in parte gli atti che non credesse compiuti. »

La Commissione non propone altra variazione che quella di aggiungere la parola *come davanti alle altre sovra compilati*.

M'immagino che il signor ministro acconsenta a questa variazione.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Sì sì!

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti quest'articolo 9 secondo la redazione della Commissione.

(La Camera approva.)

L'articolo 10 viene proposto dal Ministero nei seguenti termini:

« Gli atti ai quali gli avvocati fiscali sono dalla presente legge autorizzati, potranno essere eseguiti anche dall'avvocato fiscale generale da cui i medesimi dipendono, sempre che esso lo stimi conveniente, uniformandosi però al tenore delle precedenti disposizioni. »

La Commissione non propone emendazioni.

(La Camera approva.)

Ora si procede allo squittinio segreto per la votazione complessiva di questo progetto di legge, il quale, secondo la votazione degli articoli, resta così redatto. (*Vedi vol. Documenti, pag. 905.*)

**BROFFERIO.** Domanderei se le interpellanze seguano oggi o domani; in caso che seguissero oggi potrebbero avere luogo prima dello scrutinio.

**PRESIDENTE.** Io crederei più conveniente che si proceda tosto allo scrutinio, primieramente perchè è più regolare, ed in secondo luogo perchè ora siamo in numero, e non vorrei che si corresse il pericolo di non potere poi votare per non più esserlo.

**BROFFERIO.** Anche per le interpellanze sarebbe necessario che fossimo in numero.

**PRESIDENTE.** Si procede allo scrutinio segreto.

Risultamento dello scrutinio.

Presenti . . . . .	104
Votanti . . . . .	103
Maggioranza . . . . .	52
Voti favorevoli . . . . .	89
Voti contrari . . . . .	14
Si astenne . . . . .	1

(La Camera approva.)

**RELAZIONE SUL BILANCIO DELLA MARINA  
DEL 1852.**

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore Martini per la presentazione di un rapporto d'una Commissione.

**MARTINI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dell'esame del bilancio passivo della marina. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1045.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**INTERPELLANZE DEL DEPUTATO BROFFERIO  
AL MINISTRO DELLA GUERRA.**

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Brofferio per muovere interpellanze al ministro della guerra.

**BROFFERIO.** (*Alla tribuna — Movimento d'attenzione*) Signori, dagli stalli della destra, e dal banco ministeriale si chiamava controversia di parole questo severo conto che io vado chiedendo ai ministri delle opere loro.

Comprendo che a chi governa suoni vano ogni ricordo, ogni osservazione riesca molesta; so anch'io che senza opposizione è più dolce il potere; ma poichè di tale avviso non è lo Statuto, e neppure la nazione, io continuerò, e senza turbarmi, nell'incominciato ufficio, e mi rivolgo al signor ministro della guerra. Ho d'uopo da lui di schiarimenti sotto tre aspetti: di economia, di giustizia e di nazionalità. Comincerò dall'economia, siccome quella che nelle nostre attuali condizioni ci stringe più da vicino. Lo stato delle finanze ci fu presentato dal signor ministro in una condizione tale che mette sgomento; e, dobbiamo pur dirlo, la cagione principale delle nostre strettezze è il dispendio che si fa per l'esercito. Mi è noto che il Governo va facendo saggio qua e là di piccole economie, ma sempre sulla classe più laboriosa e più indigente della nazione. Ancora questa mattina ebbi campo di scoprirne una che muove le lagrime. Sono in Torino alcune povere vedove di soldati di giustizia, che avevano dal Governo 20 lire all'anno, e una piccola cameruccia per vivere coi loro abbandonati figliuoli: tutto ad un tratto, chi lo crederebbe? queste vedove infelici furono private del misero sussidio e cacciate in mezzo alla via, per fare un risparmio di forse 200 lire sul bilancio di grazia e giustizia.

Quando si fanno di queste economie pei poveri, ho diritto a credere che molte altre ben più importanti si facciano sui ricchi. Ma come si fanno? Dove si fanno? ... Io lo cerco indarno.

Già dissi che dal bilancio enorme dell'esercito derivano le dolorose strettezze da cui è afflitta la nazione sotto il peso di tante imposte; e nulla è più giusto che il chiedere di preferenza che ad ogni altro, al signor ministro della guerra, sagge economie e prudenti risparmi. Ma le ha fatte egli mai?

Al tempo della discussione del bilancio non mancherò di trattenermi su molti particolari che ora sarebbero soverchi; frattanto non posso a meno di chiedere conto al signor ministro del danaro che egli profonde così stranamente nelle continue mutazioni di vestiario che depauperano l'erario, e sono argomento di gravezza allo stesso esercito.

Mi permetta la Camera di entrare in qualche arido ragguaglio di conti e di cifre.

Esistevano nel magazzino delle merci 18,000 cappotti affatto nuovi, che costavano al Governo 22 lire ciascuno: importo totale 396,000 lire; nello stesso magazzino esiste-

vano 14,000 kepi di panno cremesi che al Governo costavano 7 e 50 ciascuno; totale importare 105,000 lire.

Si stabilisce che questi kepi, e tutti gli altri dei reggimenti di fanteria, invece di essere cremesi debbano diventare turchini, e con dispaccio ministeriale del 26 novembre 1850 viene ordinato all'azienda che si debbano fare in pezzi i 18 mila cappotti, per impiegarli in altrettante coperture ai suddetti 14,000 kepi colla spesa pel totale riattamento di centesimi 50; totale importare lire 7000.

Il panno sopravvanzante così ridotto in pezzi veniva per eguale porzione distribuito a tutti i reggimenti di fanteria perchè si riformassero alla nuova foggia, obbligando questi corpi a sottostare alla stessa spesa di centesimi 50 per ogni kepi: ed il Governo faceva in questa bella novità la spesa totale di lire 508,000.

A norma della sentenza di apposita Commissione i 14,000 kepi ridotti al nuovo modello si distribuiscono presso l'azienda a richiesta dei corpi, parte a lire 7, parte a lire 6 05 ciascuno, per cui, prendendo più che una media proporzionale, e calcolandoli così tutti a lire 6, il Governo invece dei kepi ritrarrebbe la totale somma di lire 84,000. Dalla somma di lire 508,000 sopra enunciata togliendosi quella di lire 84,000, prezzo di detti kepi, il Governo è in perdita per questo cangiamento di lire 424,000. (*Sensazione*)

Andiamo innanzi.

Al tempo della guerra il Governo acquistava 5900 paia di uose di pelle che costavano lire 4 per ciascun paio. Il signor ministro volendo farne esperimento per adottarli per l'intera fanteria, invece di seguire l'esempio dei suoi predecessori, destinandone cioè in prova un piccolo numero, ne distribuì 3400 al 2° e 3° fanteria ed ai bersaglieri, disponendo così della somma di lire 13,600 di cui egli non poteva disporre lasciando ancora da parte l'osservazione, che tutti gli altri corpi acquistavano diritto ad un'eguale distribuzione.

Innanzi ancora.

Nove sono i reggimenti di cavalleria, quattro pesanti e cinque leggieri, dai quali non venne per anche adottato il nuovo ordinamento, essendosi composta una Commissione per darne avviso: il Ministero intanto decretò che, invece dell'elmo, la cavalleria leggiera dovesse portare il kepi, anticipando così sul bilancio corrente un'altra spesa, la quale a suo tempo sarebbe stata minima, giacchè per smania di cangiamento il Governo ha dovuto ritirare gli elmi della cavalleria leggiera a prezzo d'estimo, ingombrando così il magazzino delle merci di 1900 elmi usati che non hanno più alcun valore, oltre ai 2372 nuovi senza sapere quando si faranno distribuire.

In tutto questo risulta una totale perdita pel Governo di 600,000 lire circa.

Avrei altre meno gravi, ma pure importanti partite da sottomettere alla Camera, da cui volentieri prescindo.

Debbo tuttavia rappresentare che da prima esistevano sei reggimenti di cavalleria; il signor ministro pensò di ridurli a nove; non aumentò nè un uomo, nè un cavallo; la forza rimase la stessa, ma dovette aumentare lo stato maggiore. Quindi nessun accrescimento di forza, e accrescimento notevole di spesa.

Nella città di Casale si fanno grandissimi, anzi colossali lavori, i quali non sappiamo quanti milioni abbiano già costato e quanti siano per costarne. Non sappiamo perchè il signor ministro non ci ha presentato il suo progetto, e non ha ottenuto dalla Camera la facoltà di fare la benchè minima spesa. Con qual diritto dispone egli in tal modo del danaro della nazione?

Potrà dirmi il signor ministro che si fa quest'opera per avere un propugnacolo contro lo straniero; ma neppur questo lo scusa; lo Statuto non si può violare da chicchessia per nessuna ragione del mondo.

Ma fosse anche vero che un baluardo in Casale fosse capace di arrestare l'invasione straniera, la qual cosa nessuno potrà ammettere, a che spendiamo noi in quest'opera tanti milioni, mentre degli Austriaci siamo così buoni amici?

Facciamo con essi trattati, mandiamo ambasciatori a Vienna, mandiamo complimenti a Milano, e non perdiamo nessuna occasione per dimostrare loro il grande nostro affetto.

A che dunque i baluardi? a che gli eserciti? a che i milioni? a che sacrifici che ci conducono all'estremità e minacciano di sobbissarci?

In ogni peggiore evento, perchè non fortificare piuttosto Alessandria? (*Movimento di sorpresa*)

Questo ho detto in ordine all'economia, passo alla giustizia.

Non è la prima volta che dalla parte della Camera ove io seggio si ebbe a lamentare che lo stato degli ufficiali fosse incerto e precario; hanno essi forse goduto degli ordini costituzionali?

Essi dipendono sempre dall'arbitrio del signor ministro; si è molte volte sollecitato il signor ministro perchè presentasse la legge sullo stato degli ufficiali, e il signor ministro non la ha ancora presentata. (*Sorpresa generale*)

*Voci da tutta la Camera.* Fu già presentata!

**BROFFERIO.** (*Con forza*) Il signor ministro non l'ha ancora presentata. (*Ilarità generale*)

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Domando scusa, l'ho presentata da lungo tempo a questa Camera.

**BROFFERIO.** Ma io ho sentito ancora l'altro giorno il deputato Lions fare istanze perchè quella legge fosse presentata. (*Denegazione generale, e ilarità a destra e al centro*)

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Prego il signor Brofferio di lasciarmi dire una parola, e la cosa è subito spiegata. Questa legge fu votata dal Senato, fu già presentata a questa Camera, alla quale n'è già stata fatta la relazione, ed è il signor Lions che n'è il relatore....

*Voci.* No! il relatore è Petitti.

**LA MARMORA, ministro della guerra...** il signor Lions domandava che si mettesse all'ordine del giorno. (*Movimenti diversi*)

**BROFFERIO.** In questo caso il signor ministro ne promuova la discussione; ho troppe occupazioni oltre quelle della Camera, per avere notizia d'una legge che...

*Una voce.* Fu già stampata e distribuita la relazione!

**BROFFERIO.** Dunque invito il signor ministro a promuoverne quanto prima la discussione; è necessario che gli ufficiali si accorgano anch'essi che vivono sotto la Costituzione. (*Sì! sì!*)

Aveva già dall'altro giorno accennato come nei corpi di cavalleria fosse scomparso assolutamente il principio di eguaglianza, aveva già detto come tutti gli ufficiali superiori appartenessero all'ordine patrizio; e perchè questo? Se io consulto la storia delle battaglie napoleoniche trovo che il miglior ufficiale di cavalleria fu Giovachino Murat, figliuolo di un oste.

Ecco intanto le circostanze di fatto che io ho raccolte.

Nei nove reggimenti di cavalleria non avvi un colonnello, non un tenente colonnello, non un maggiore che non sia nobile; sul totale di 63 capitani che formano la pianta dei reggimenti di cavalleria sono 10 in tutto i capitani borghesi, sei dei quali sono modestamente addetti ad impieghi di amministrazione, e quattro esercitano il comando di squadroni.

Potrebbe rispondermi il ministro della guerra che egli ha trovato l'esercito ordinato a questo modo, e che non ha potuto tutto ad un tratto introdurre il principio di eguaglianza che prima non esisteva, ma io gli replicherei che i suoi provvedimenti invece di cancellare quest'abuso lo promossero e lo convalidarono.

Infatti il maggiore Milo nell'anno scorso venne collocato in riforma, e quantunque fosse abile e giovanissimo il maggiore Nepote, a cui spettava il passo a colonnello, venne fatto comandante di piazza: il capitano Boschis, a cui spettava il passo di maggiore, venne fatto maggiore di piazza; il colonnello Oggero, uno dei migliori ufficiali che possa vantare la cavalleria sarda, fu dimesso nel mese di marzo dello scorso 1850.

La *Gazzetta ufficiale* annunciava il nome di quattro capitani borghesi i quali venivano tolti dai reggimenti di cavalleria, e questi capitani avevano pur fatta tutta la guerra con molta distinzione, eppure si chiamavano ai loro posti altri capitani, uno particolarmente, il quale da undici anni si trovava in riposo ed è congiunto del signor ministro.

Io rammento questi fatti al signor ministro, e domando se noi viviamo sotto un diritto comune il quale consacra il principio della libertà dell'uguaglianza.

Passo ad altre condizioni.

Per agevolare ai soldati studenti nel 1848 il mezzo di rimanere sotto le bandiere, e ad un tempo di non rovinare la carriera dei loro studi, si stabiliva che gli studenti di farmacia, di chirurgia e medicina, rimanessero addetti al servizio degli spedali militari, perchè così facessero dovere di soldato, e ad un tempo intervenissero alle lezioni dell'Università per proseguire il loro corso, con diffidamento che non sarebbero stati pregiudicati.

Ma che? il ministro con decreto ministeriale del 13 ottobre scorso ordinava che l'esistente categoria di allievi sanitari e soldati studenti rimanesse soppressa, e che il servizio loro affidato fosse disimpegnato da soldati infermieri a ciò appositamente ammaestrati.

Gli studenti si trovavano in una dolorosa alternativa, e dicevano: che sarà di noi?

Essi ricorrevano; ed il ministro rispondeva in questo modo:

« S'invitano i soldati studenti a dichiarare se intendano ritornare ai rispettivi corpi, oppure di arruolarsi nel battaglione infermieri senza condizione. »

Da ciò avviene che questi poveri giovani, i quali hanno seguita la carriera militare per laurearsi in chirurgia e medicina, dovranno andare sotto la bandiera e saranno soldati, mentre in quattro anni avrebbero potuto conseguire qualche promozione; oppure dovranno senza condizione far parte degli infermieri, e non continuare più i loro studi, cosicchè da un lato hanno perduta la carriera universitaria, dall'altro la carriera delle armi!

So pure che hanno ricorso e continuano a ricorrere al ministro molti antichi soldati di Napoleone, lasciati nel 1814 in abbandono, per avere combattuto a Wagram, Austerlitz, alla Moskowa, e avere versato il loro sangue in nome della italiana patria.

Hanno creduto, gl'infelici, sotto l'aura costituzionale di trovare nel signor ministro della guerra un appoggio, ma ai loro richiami è ben raro che non si oppongano dolorose negative.

Vengo all'ultima parte, che è quella della nazionalità. Signori, io credo che vi possano essere molte opinioni sugli ordinamenti degli eserciti attuali; ve ne sarà però una sola, sulla quale andiamo tutti d'accordo, ed è che i nostri eserciti non

debbono certamente essere come quelli del medio evo, che ribelli ad ogni sentimento nazionale, obbedivano ciecamente al comando degli Ezzalini, dei Burgia, dei Visconti, degli Scalligeri, ecc.

Se guardiamo agli eserciti nel tempo in cui le nazioni combattevano per la loro patria, per la loro libertà, per la loro famiglia, noi troviamo i Romani che hanno conquistato il mondo, e non ho mai inteso a dire che presso i Romani si definisse la disciplina l'abdicazione della volontà e dell'intelligenza. Anche allora vi era disciplina, ma il soldato prima di raggiungere la sua bandiera dava il suo voto politico: e quando ritornava, rivestiva la toga, e, se faceva d'uopo, metteva in accusa il suo generale.

In tal modo quei soldati conquistarono il mondo. Discesi in Italia i barbari, dell'esercito non si fece più una falange nazionale, se ne fece una macchina la quale servisse all'assoluto volere di colui che brutalmente lo comandava, e da quel tempo gli eserciti pur troppo hanno più o meno conservato una grande traccia di quei miserabili tempi. Io ho per fermo che lo spirito del nostro esercito, particolarmente dopo che ebbe a spargere il sangue per la patria, sia eccellente, ma non vedo che ciò sia opera del signor ministro; anzi debbo dire che io vedo ch'egli fa tutto il contrario.

Non è certamente per alcun'altra ragione ch'egli volle che gli ufficiali avessero il desco comune; in questa maniera essi hanno perduta persino la libertà della mensa.

E ciò perchè? Per paura che pranzando coi loro congiunti, coi loro amici, possano comunicarsi i loro pensieri, i quali per il signor ministro parrebbero forse troppo liberali. Ma quello che più ha dimostrato come il signor ministro sia avverso a che lo spirito dell'esercito si vada di più in più nazionalizzando, è stato il suo ordine del giorno del 1° settembre 1851, in cui egli non ebbe riguardo ad ordinare che la truppa di linea non potesse più accettare inviti dalla Guardia Nazionale. Questa circolare ha sconvolto profondamente il sentimento nazionale, ha ferito il cuore di quella milizia la quale, dividendo col soldato le fatiche dei militari presidii, acquistò diritto ad essere almeno rispettata; si ebbe paura che dal consorzio domestico, che dall'avvicinarsi della milizia cittadina e della truppa di linea nascesse troppa fraternità, e con inusitato esempio si dettava una circolare la quale, per la prima volta, partecipava al Piemonte che la milizia nazionale doveva essere separata dalla truppa di linea, e che i soldati non erano cittadini. Ho detto per la prima volta: mi sono ingannato.

In questa Camera, all'occasione della discussione del bilancio della guerra, e nella circostanza in cui si discuteva sopra un ricorso di 50 soldati, non si ebbe ribrezzo a dichiarare che i soldati non hanno diritto a supplicare, perchè essendo sottoposti alla disciplina, non hanno il diritto di libera cittadinanza.

Ho dimenticato di parlare dell'amministrazione burocratica del signor ministro; e questo mi porterebbe tropp'oltre; non vuolsi tuttavia tacere questo fatto. Nel 2 corrente, con brevetto di Sua Maestà, venne nominato al grado di tenente colonnello comandante di reggimento il maggiore cavaliere Brunetta, e riportò la sua nomina con dispaccio ministeriale; ma il giorno 3 fu avvertito che si era commesso uno sbaglio, e fu nominato un altro al suo posto, scrivendoli che non si incomodasse più. (*Harità*)

Vorrei proseguire; ma travagliato, è qualche giorno, da mal ferma salute, sento che mal reggono le inferme mie forze; e ciò che ora sono costretto a tacere, lo dirò al tempo della discussione del bilancio.

Io non dispero, o signori, dell'avvenire; io ho fede che i figli nostri possano col volgere degli anni essere tanto avventurati da vedersi liberati dal doppio flagello degli eserciti e delle guerre: ma mentre noi non possiamo godere di questa felice condizione di cose, facciamo almeno in modo che le patrie armi non sieno arbitrio di pochi, oppressione di molti e rovina di tutti. (*Bravo! Bene! dalla sinistra e dalle tribune*)

**LA MARMORA**, ministro della guerra. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

**LA MARMORA**, ministro della guerra. Io raccomando alla Camera di usare la solita indulgenza a mio riguardo perchè conosco d'averne bisogno.

Quando pochi giorni or sono il deputato Brofferio scagliava dal suo banco quella sua enorme interpellanza, che doveva schiacciare tutto il Ministero (*Risa*), io confesso che nel primo momento rimasi colpito, non di spavento (chè, grazie a Dio non mi spavento gran fatto), ma da un certo timore; io credeva che il deputato Brofferio venisse un'altra volta alla carica colla sua solita e prediletta tesi dell'abolizione generale di tutta l'armata: ma io vedo invece che abbiamo fatto un gran progresso; il deputato Brofferio anzichè proporre in quest'anno l'abolizione di tutta l'armata, se n'è occupato seriamente, e particolarmente prese a fare studi sulla cavalleria. (*Risa ironiche a destra*)

Egli in altra seduta, alla quale io non assisteva, disse già quello che ripeté oggi, che si fanno nell'armata e particolarmente nella cavalleria, gravi ingiustizie e parzialità.

Confesso sinceramente che se fossi stato presente in quel giorno, preso all'improvviso, misarei trovato imbarazzato, ed avrei probabilmente arrossito.

Come? Io che servo da 27 anni, e sono ministro della guerra da due anni, io ne so meno di quello che sa il deputato Brofferio che ha fatto i suoi studi o almeno le sue osservazioni sull'Indicatore del signor Matteo Dho?

Egli ha notato che il comando dei reggimenti, e particolarmente di quelli di cavalleria, è affidato esclusivamente a patrizi (come egli li chiama). Confesso ingenuamente che ne sa molto più di me, perchè lo studio mio è di conoscere la capacità, il merito ed il servizio degli ufficiali, non già la loro nascita. Io mi valgo delle conoscenze e dell'esperienza degli altri generali, raccolgo in apposite Commissioni gli ufficiali più atti ad illuminarmi, mi servo di tutti i mezzi, e lascio nulla d'intentato per formarmi un giusto criterio degli ufficiali e per riconoscere quelli che sono veramente capaci di comandare un corpo; ma non mi passò mai pel capo di investigare chi sia patrizio e chi nol sia.

Io sfido il signor deputato Brofferio a trovare in tutta la mia vita pubblica, ed anche nella mia vita privata un solo atto, una sola parola la quale indichi una preferenza per la casta alla quale egli accennò.

Il signor Brofferio citò dei nomi (e avrebbe forse fatto meglio di lasciarli da parte), ma giacchè il fece, io ne accettò la discussione. Egli parlò del cavaliere Oggero colonnello di cavalleria, e disse averlo io collocato in ritiro per il solo motivo che non appartiene alla casta privilegiata, come si esprime il signor deputato Brofferio. Ma sa egli l'onorevole preopinante perchè il signor colonnello Oggero sia stato messo in ritiro? Io glielo dirò, giacchè lo desidera.

Ben a ragione fu dal deputato Brofferio asserito che il mentovato colonnello è uno dei migliori ufficiali dell'armata: il colonnello Oggero è un bravissimo ufficiale, che guadagnò i suoi gradi nel servizio, parte in campagna, e parte in tempo di pace; egli è pieno di zelo, pieno di coraggio,

pieno di tutte le buone qualità: dirò di più, egli è mio intimo amico; ebbi comune con lui la mensa durante tutta una guarnigione, in una di quelle mense appunto non gradite al deputato Brofferio (*Ilarità*), e lo assicuro che ho molta amicizia per lui, e spero di esserne contraccambiato; tanto è vero che egli mi ha fatto dire che gli rincresce grandemente che il deputato Brofferio voglia occuparsi di lui. (*Ilarità*) Il signor Oggero adunque aveva tutte le qualità necessarie per comandare un corpo, meno una, di cui spesso difettano i migliori uffiziali, e più particolarmente i soldati anziani: egli era cioè troppo buono. Io era stato avvertito dal mio collega, il ministro degli interni, che erano accaduti disordini in Vercelli, cagionati dagli uffiziali della guarnigione. Feci conseguentemente chiamare il colonnello per chiedergliene conto. Egli mi assicurò che vi avrebbe posto riparo; al qual fine si contentò di qualche ammonizione. Le ammonizioni sono eccellenti, ma credo che qualche volta una maggiore severità sia più efficace, e talora anche indispensabile, del che io ne sono bene spesso alla dura prova. Dopo di ciò il colonnello si recò ai bagni per salute, e noti la Camera che il medesimo conta 40 anni di servizio, s'approssima ai 60 anni, età questa un po' matura per l'arma di cavalleria. Durante la sua assenza occorsero nuovi disordini. Avvertitone, io spedii sul luogo un ispettore, il quale riconobbe che questi avevano origine da abusi che il mentovato colonnello, per bontà d'animo, aveva lasciato sussistere dopo la mia prima ammonizione. Che doveva io fare? lasciar correre forse perchè il colonnello Oggero, al dire del signor Brofferio, non è patrizio? No, certo. Per quanto me ne potesse costare personalmente, io dovevo agire severamente a favore di quella disciplina militare di cui sono responsabile davanti il re ed il paese; per quanto mi potesse essere duro il farlo, dovevo provocare provvedimenti che impedissero sicuramente il rinnovarsi dei disordini; così feci, e la Camera non me ne darà biasimo.

Il signor deputato Brofferio accennò che se ciò fosse avvenuto ad un altro, esso avrebbe probabilmente trovato maggior indulgenza; ma il signor Brofferio in mezzo a tante indagini che ha fatto sull'armata, avrebbe potuto sapere che la sorte del colonnello cavaliere Oggero toccò a due altri uffiziali i quali dovettero lasciare il loro reggimento: e posso assicurare alla Camera che uno di questi era realmente un distintissimo ufficiale. Quantunque appartenessero questi a famiglie patrizie (come dice il signor Brofferio), tuttavia io provocai a loro riguardo energici provvedimenti, perchè in coscienza io li credevo necessari.

Io sono ben contento che mi si presenti l'occasione di confutare le erronee voci a cui diede luogo il provvedimento preso a riguardo di uno di questi uffiziali. Si disse che nel corpo ch'egli comandava avevano avuto luogo malversazioni ch'io aveva cercato di coprire ond'essere indulgente verso il colonnello che supponevasene l'autore. La cosa è assolutamente falsa. Appena ebbi sentore di alcuni abusi ed irregolarità, spedii sul luogo un ispettore coll'incarico di accertarli ed approfondirli.

Quest'ufficiale generale esaminò minutamente e verificò ogni cosa e constatò gli accennati abusi ed irregolarità, ma non riconobbe la menoma malversazione. Se realmente vi fosse stata malversazione, io non avrei esitato un momento a tradurre l'autore davanti un Consiglio di guerra; ma fortunatamente, il ripeto, non eravi soggetto ad un atto di tanto rigore.

Credo che possiamo lasciare la cavalleria e passare ad altro.

Pare che l'avvocato Brofferio abbia fatto studii non meno

profondi sui giornali, che sulle militari istituzioni; infatti, a parte lo stile e l'eloquenza sua propria, la melodia colla quale armonizza i suoi discorsi (*Risa ironiche a destra ed al centro*) a gran soddisfazione di questa Camera (e lo assicuro, che godo anch'io quando l'odo a parlare) (*Ilarità generale*), a parte, dico, di tutto questo, gli argomenti posti in campo dall'avvocato Brofferio erano già prodotti in alcuni giornali che tengo qui, cioè la *Maga*, l'*Italia e Popolo*, e simili, che vomitarono le più grossolane ingiurie contro il Ministero e contro di me in particolare, appunto per quell'ordine del giorno: il signor deputato Brofferio che ne ha parlato, non lo ha letto, ed io credo appunto che in esso sta precisamente tutta la mia giustificazione.

Io non ho mai voluto che si mettesse una separazione, come suppone il signor Brofferio, tra i cittadini e la truppa; io voglio prevenire i disordini, questo è lo scopo del mio ordine del giorno; io lo leggerò, se la Camera lo permette. (Sì! sì!)

« Nell'intendimento di sempre più confermare la buona armonia che regna fra la truppa di linea e la guardia nazionale, questo Ministero ha permesso pel passato che gli uffiziali, e talora anche i bass'uffiziali dei corpi intervenissero a banchetti stati loro offerti dalla milizia ora detta.

« Sebbene però tali banchetti siano passati senza inconvenienti e con perfetto ordine, tuttavia alcune fazioni esterne ed ostili al Governo hanno profittato di quest'occasione per darvi un colore di politica, dalla quale l'armata deve rimanere totalmente aliena.

« Laonde questo Ministero è venuto nella determinazione di prescrivere che d'ora innanzi i corpi abbiano ad astenersi dall'intervenire ai banchetti che loro vengano offerti da persone estranee all'armata.

« Ho l'onore di partecipare questa determinazione per norma di V. S. Illustrissima e per le truppe stanziate in cotesta divisione. »

Io credo che da questa circolare sia manifesto che il ministro non intendeva ne punto nè poco di mettere una scissione fra la truppa e la milizia nazionale.

L'unico scopo di questa circolare fu d'impedire che si prendesse occasione da questi pranzi per far provocare manifestazioni vere, o supposte, dalle quali dev'essere aliena la truppa.

In seguito ad uno di questi banchetti fu pubblicata dai giornali da me sopra citati una dichiarazione, di cui la semplice lettura dimostrerà la sconvenienza.

Se la Camera lo desidera ne darò lettura.

Voci. Sì! sì!

**LA MARMORA**, ministro della guerra. (*Legge*) « Genovesi!

« A fraterno banchetto ci chiamaste il dì 24 agosto, e noi giulivi accorremmo a sì generoso invito: ma non ci regge l'animo, o commilitoni fratelli, di separarci senza manifestarvi ancora una volta la nostra gratitudine per sì lieto giorno, di cui resterà scolpita nei nostri cuori la memoria incancellabile.

« Un tal giorno segnerà un'epoca nella nostra vita. Per esso si ricongiunsero i nostri affetti che la diffidenza teneva sospesi, ma che non furono mai spenti; diffidenza ingiusta, perchè i figli nutriti e allevati da una madre stessa, non potevano avere discordi pensieri. L'arte infame di pochi vili, che la patria rinnega, tentò seminare discordie, onde divisi e servi fare sgabello di noi al trono della superba tirannide, e dal seggio ingiusto pensavano, stolti, l'uomo guidare qual gregge: ma Dio offeso nella sua immagine, li maledisse. An-

date dunque o maledetti... ma no! sia vostra condanna la presenza di un'armata e di un popolo che si riconoscono fratelli, e che vincolati da eterna amicizia non mai si tradiranno. Il grido ripetuto di *popolo è esercito, esercito è popolo*, vi rimorderà nella coscienza delle vostre turpitudini.

« Sì, cittadini genovesi, fu mercè vostra che la patria ci contempi uniti e concordì. Voi stessi foste gl'iniziatori di quell'unità d'idee e di pensieri, che solo abbisognava di un cenno per rendersi manifesta; sia dunque gloria a voi autori di un tal cenno, e promotori di quella fraternità tanto necessaria per guidarci al conseguimento dell'indipendenza nazionale, che forma il voto più ardente di tutti i cittadini.

« Se a questa milizia che ora vi saluta amici e vi manda l'addio della separazione non fosse più dato d'abbracciarvi tra le vostre mura, allora ci rivedremo all'istante del gran cimento; sia nostro convegno il loco ove col nemico più fiera ferterà la pugna, nostra bandiera il diritto, nostra parola d'ordine, estermio allo straniero o morte. (I sott'uffiziali che fanno una dichiarazione di guerra!) Facciamo in modo, colla nostra condotta, che i più tardi nepoti che percorreranno pietosi la terra ove cademmo pugnando, o possano dire *soffocata dal sangue dei nostri qui giace la tirannia punita*, e allora con orgoglio rammenteranno gli avi loro; oppure *qui pugnando soccumbettero per l'Italia tanti prodi*, e la memoria delle nostre sventure e dei sacrifici nostri li animerà di sdegno implacabile, e spirito più fiero risorgerà in loro e li guiderà terribili a più felice riscosso.

« È omai tempo che l'Italia sorga... » (Utile!)

*Voci a sinistra.* Ma non c'è niente di strano; è altro che tempo; è già sorta!

**LA MARMORA**, ministro della guerra. (Seguitando a leggere)... e si scuota dall'abbiezione in cui la trassero le nostre passate discordie. Noi forti della nostra unione, dobbiamo ridonarle la vita, l'onore, la sua gioia primiera.

« I sott'uffiziali dell'armata a Genova. »

Non è necessario ch'io aggiunga parole per dimostrare quanto sia colpevole per parte di un individuo soggetto alla disciplina militare una simile dichiarazione, evidentemente estorquita approfittando dell'ignoranza e di un momento di effusione.

Il signor Brofferio si valse in quest'occasione de'consueti argomenti: che noi cerchiamo di mettere la diffidenza e la discordia, che il soldato è il figlio del popolo, che noi lo educiamo in guisa di poterlo scagliare contro il popolo, ed altrettali detti.

Io penso che a simili cose si potesse prestare qualche attenzione quando la nazione si trovava in una specie di febbre: in quella prima febbre d'entusiasmo, alla quale abbiamo tutti partecipato, che poi si volse in febbre di dolore per le grandi sventure patite dalla nazione. Ma al presente che siamo in piena calma, io stimo che tali argomenti non possano più produrre verun effetto.

Io prego la Camera ed il deputato Brofferio a persuadersi, che noi sentiamo vivamente che il soldato è popolo, ed apprezziamo altamente il sacrificio da esso incontrato nel venire sotto le armi, e che in compenso di tal sacrificio è nostro debito di educarlo.

Il Ministero sente vivamente questo suo debito, epperò non ha trasandato di apprestare buone scuole e buona istruzione, e provvedere onde sia ben trattato e (Con calore) sia rispettoso verso la legge. (Bene!)

Il deputato Brofferio nol sa forse, epperò gli dico io che vi sono ancora di presente in carcere alcuni soldati, che in allora a ciò spinti, forse per insinuazione di taluni che profit-

tarono della loro ignoranza, hanno mancato al loro dovere.

Il precipuo debito che mi corre è quello d'impedire gli abusi: per questo, anzichè credere di avere avuto torto, per avere emesso quella circolare, sono persuaso di non avere fatto niente di più dello stretto mio dovere.

Procurerò in ora di rispondere a tutte le altre interpellanze che mi vennero mosse, ad alcune delle quali in verità non mi troverei in questo momento in grado di potervi adeguatamente rispondere.

Riguardo agli atti economici appuntatimi, se la Camera me lo permette, siccome trattasi di cifre che non potrei confutare senza documenti che non ho qui, io aspetterei a rispondere in occasione della discussione del bilancio. (Sì! sì!)

**BROFFERIO.** Aspetterò domani.

**LA MARMORA**, ministro della guerra. Osserverò ciò non pertanto, che nel desiderio di operare economie ho dovuto collocare a riposo ed in aspettativa alcuni impiegati dell'azienda della guerra, ed ora è ben naturale che fra questi si trovi alcun mal contento il quale ricorra all'onorevole deputato Brofferio onde gli giovi del patrocinio suo.

Per quanto riflette all'accusa addossatami dal deputato Brofferio pei lavori che si fanno a Casale, egli non si troverebbe dal lato del torto, se io non fossi stato in certo modo autorizzato. (No! no!)

Io ne assumo tutta la responsabilità, e son d'avviso che i miei colleghi meco pure ne la assumeranno; ma si è trattata questa questione in una seduta segreta. (A sinistra. No! no!) — *A destra e al centro.* Sì! sì!)

Io spero di trovare abbastanza buona memoria in questa Camera da rendermi dovuta giustizia.

Del resto parlando di Casale io sono stato accusato di sprecare il danaro della nazione. A tal riguardo, posso già fin d'ora annunziare alla Camera che le spese fatte a Casale, quelle almeno del corrente anno saranno compensate spero, da corrispondenti economie sul bilancio della guerra, dimodochè realmente ho fiducia che la pubblica finanza non sostarà a maggiori spese.

Mi lusingo quindi che la Camera non vorrà credere che io abbia sprecato i denari dello Stato.

Il signor deputato Brofferio ha parlato dei veterani di Napoleone, di quei poveri invalidi a cui nel 1814 si era negata la pensione di cui fruivano sotto il Governo francese. Egli disse che il Governo non ha mai dato loro niente, ma il signor deputato Brofferio ignora esservi una legge, passata alle due Camere, ed attualmente in vigore. Difatti a quest'ora si sono già spesi 180,000 lire e più per questi invalidi giubilati, e se tutti non fruiscono ancora della pensione accordata, ciò proviene da che molti di essi hanno perduti i loro documenti. Avvene una nota di più di 100, pei quali si mandarono a chiedere esatte informazioni a Parigi, e, fa d'uopo il dirlo, il Governo francese si mostra per tal cosa gentilissimo visitando tutti gli antichi scaffali del Ministero onde accertare i servizi prestati da questi veterani, e quando questi servizi sono constatati dal Governo francese, allora immediatamente si dà loro la pensione di cui già godevano. In quanto alla legge sullo stato degli ufficiali, credo che a quest'ora il deputato Brofferio avrà conosciuto d'avere preso un gran chio. (ilarità)

Egli credeva che questa legge non fosse stata presentata, quando non solo fu votata dal Senato, ma sta di già qui alla Camera in istato di relazione.

Egli mi raccomandò di farla discutere al più presto, ma con sua buona pace io gli debbo rispondere che comando all'armata in qualità di ministro della guerra, ma che alla Ca-

mera non posso comandare (*Risa prolungate d'approvazione*), dimodochè lo prego d'indirizzarsi ai suoi colleghi alla Camera, e non a me, perchè non credo di potere prendere un'iniziativa a questo riguardo.

Io finirò come ha finito il deputato Brofferio. Se dimentico qualche cosa, io lo prego di rammentarmelo, per supplire alla mia memoria di cui riconosco il difetto.

*Una voce.* E gli studenti?

**LA MARMORA**, ministro della guerra. Egli ha parlato degli studenti che rimasero ne'scorsi anni addetti agli ospedali per terminare i loro studi di chirurgia e medicina. Sa il deputato Brofferio che la leva colpisce tutti indistintamente...

**BROFFERIO.** Non vi è distinzione alcuna?

**LA MARMORA**, ministro della guerra. Non ve n'è alcuna.

È noto che durante la guerra si scarseggiava, o piuttosto si temeva di scarseggiare di medici e di chirurghi; ed è a questo proposito che uno de'miei predecessori aveva stabilito che gli studenti di medicina e chirurgia, che cadevano nella leva, fossero addetti agli ospedali, dove potevano nel tempo stesso riuscire utili e seguire i loro corsi.

Notisi che allora gli ospedali non avevano meno di 1800 a 2000 ammalati tra feriti e febricitanti, e credo che nell'ospedale di Torino la cifra sia giunta fino ai 3000; di modo che l'opera dei detti studenti riuscì allora veramente vantaggiosa. Ma dopo che la maggior parte di questi infermi è guarita, ed altri diagraziatamente morirono, il numero degli ammalati negli ospedali diminuì grandemente. Credo che abbiano a ciò anche contribuito non poco le disposizioni che si sono prese pel miglior benessere del soldato, il quale, essendo ora meglio nutrito e meglio coricato, ed avendo altri vantaggi che prima non aveva, ha pure minori occasioni di cadere infermo.

In questo stato di cose a che servirebbero gli studenti se non ad un bel nulla? E d'altra parte, perchè questo privilegio agli studenti di chirurgia? Perchè starebbero essi tranquilli in un ospedale, mentre gli altri fanno il soldato?

Questo sarebbe un vero privilegio per gli studenti di chirurgia; e perchè un tal privilegio a questi, e non a quelli di matematica, ed agli altri? La legge è uguale per tutti; chi vuol seguire i suoi studi metta un surrogante. Il deputato Brofferio dice: ma facevano da infermiere; ora è appunto ciò che non volevano fare. Come mai, del resto, studenti di chirurgia s'indurrebbero a fare il servizio d'infermiere? Io non mi farò qui a descrivere un tal servizio, il quale, tuttochè richieda una certa disinvoltura, è senza dubbio un servizio di pena. Il ripeto, questi allievi non facevano da infermieri, ma seguivano i loro corsi, e godevano di una paga, piccola sì, ma pur sempre di una paga, dimodochè proporzionatamente agli altri soldati menavano una vita felice.

Ora io domando se, incalzato come sono a fare economie, poteva tollerare più a lungo questo stato di cose. Si crea in questo momento una compagnia d'infermieri pel servizio ordinario degli ospedali a vantaggio economico dei medesimi, e in tal occasione si ha il riguardo di chiedere agli allievi in discorso se vogliono entrarvi, e quando vi si rifiutano si mandano in un reggimento a subire la sorte a cui sono soggetti i loro compagni di leva. Notino che fra questi studenti ve ne sono alcuni, io ne conosco tre o quattro, i quali hanno abbandonata la chirurgia per abbracciare la carriera militare in cui sono riusciti, guadagnando il grado di ufficiale, dopo di essere passati per tutta la trafila de'gradi inferiori.

Credo adunque d'aver tolto un privilegio, anzichè d'aver

oppresso una classe di studenti, come il deputato Brofferio voleva farlo credere. L'onorevole preopinante mi appuntò ancora d'un altro fatto, gravissimo a suo dire. Asserì cioè ch'io annunziassi ufficialmente ad un maggiore la sua nomina a colonnello ed a comandante di corpo, e che di poi ritirai una cosa e l'altra. Il fatto non è in tali termini. Giacchè egli provocò una discussione sopra un soggetto tanto delicato, io mi vedo forzato a seguirlo sopra un terreno che avrei lasciato volentieri da parte, ripugnandomi il parlare di persone.

Il maggiore di cui discorse passò in uno stabilimento per esercirvi funzioni quasi sedentarie durante l'armistizio, e malgrado che io lo conoscessi atto a comandare un corpo, io non poteva proporre che gli fosse affidato un tale incarico, senza che fosse chiaramente spiegato e giustificato il motivo per cui in tal circostanza egli fosse uscito dall'armata attiva per entrare nel mentovato stabilimento.

Io sottoposi pertanto il caso al congresso della guerra per averne il relativo avviso. Questo consesso, dall'esposizione dei fatti e dalle dichiarazioni avute giudicò che l'accennato passaggio non potesse imputarsi a colpa del maggiore in discorso, siccome quello ch'era provocato da motivi di salute. Il medesimo emise conseguentemente il parere, che per siffatto motivo il maggiore suddetto non potesse essere privato del comando di un reggimento.

In seguito a quest'avviso io ne proposi al Re, portai alla sua firma il reale decreto, ed appena ottenuta spedii le relative lettere di partecipazione; ma erano appena queste partite, che m'accorsi d'aver fatto uno sbaglio; m'accorsi che per un'ommissione dei ruoli non s'era tenuto conto che l'uffiziale in discorso era stato un certo tempo in aspettativa per motivi di famiglia, per cui a termini d'un vigente decreto non poteva avere la sede d'anzianità che gli sarebbe spettata qualora avesse continuato ognora nel servizio effettivo, sede quest'ultima per la quale io lo avevo proposto a promozione.

Essendomi accorto di quest'errore, era mio dovere il ripararvi, se n'ero ancora in tempo; imperocchè la promozione del maggiore più volte citata sarebbe tornata a pregiudizio di quegli altri uffiziali che a termini del mentovato decreto dovevano essere promossi prima di lui.

Io cercai pertanto se mi era possibile di ritirare le mentovate lettere di partecipazione, e vi riescii. Ma noti qui la Camera che la cosa non è ne' termini espressi dal signor deputato Brofferio. Nessuna lettera d'avviso fu scritta direttamente al mentovato signor maggiore, il quale non può sicuramente dire d'aver avuta comunicazione ufficiale della sua promozione. Le lettere summentovate furono dirette ai generali di divisione di Torino e di Alessandria, dai quali furono ritirate prima che fossero poste in corso. Riavutele, io mi presentai a S. M., gli esposi il caso e gli proposi di annullare il primo decreto, il quale era frutto d'uno sbaglio e non aveva avuto effetto, e di firmarne un secondo onde promuovere quello a cui spettava per diritto d'anzianità. Il Re acconsentì alla mia proposta.

Ecco come avvennero i fatti. Ora io spero che il signor deputato Brofferio si persuaderà che questo inconveniente è succeduto soltanto per desiderio di prevenire un'ingiustizia.

Spero adunque che la Camera, udite queste spiegazioni, non avrà punto ad appuntare il ministro della guerra per ingiustizia o disordine nella sua amministrazione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Brofferio ha la parola.

*Voci.* A domani! a domani!



**PRESIDENTE.** Faccio osservare alla Camera che domani è posta all'ordine del giorno la discussione del bilancio.

*Voci.* Parli! parli!

**BROFFERIO.** Prima di parlare io desidererei che il signor ministro rispondesse alla parte più essenziale delle mie interpellanze, cioè alla parte economica.

**PRESIDENTE.** Come ha sentito, il signor ministro si riserva di rispondere alla parte economica in occasione della discussione del bilancio.

**BROFFERIO.** Spero che il signor ministro sarà abbastanza gentile per rispondere adesso.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io sono disposto a dare qualunque risposta; ma prego il signor deputato Brofferio di osservare che trattandosi di cifre ho bisogno di prenderne prima cognizione.

*Voci.* Domani! domani!

**PRESIDENTE.** Consulto la Camera se intenda che sia posto all'ordine del giorno di domani il seguito della discussione di queste interpellanze.

(La Camera approva.)

**PESCATORE.** Domando la parola.

Desidererei che la Camera fissasse il seguito di queste in-

terpellanze per la seduta di postdomani, affinché nella tornata di domani si possa votare la legge sulle Casse di risparmio.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Si è stabilito in modo irrevocabile che questa legge sarebbe caduta in discussione nella tornata di dopo domani. Desidererei che la discussione che si dovrà aprire intorno alle cose di finanza avesse il più ampio sviluppo e venisse fatta con quella maturità e pacatezza di giudizio che richiede un argomento sì grave. Or bene, questo non avverrebbe ove si cominciasse la seduta con una discussione appassionata relativa alle cose della guerra; quindi io proporrei che si continuasse e si terminasse l'attuale discussione sulle interpellanze nella tornata di domani.

*Voci.* Sì! sì! A domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione sulle interpellanze al ministro della guerra;

2° Discussione del progetto di legge sulle Casse di risparmio.

## TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Presentazione di tre progetti di legge: 1° per un trattato di commercio e navigazione coll'impero d'Austria; 2° per una convenzione postale colla Spagna; 3° per la privativa postale — Il ministro di grazia e giustizia ritira i tre progetti di legge: sul riordinamento giudiziario, sul riordinamento del Ministero pubblico e sugli stipendi ai membri dell'ordine giudiziario e del Ministero pubblico — Seguito della discussione sulle interpellanze del deputato Brofferio al ministro della guerra — Spiegazioni del ministro della guerra — Repliche — Discussione del progetto di legge sulle Casse di risparmio — Opinioni dei deputati Valerio Lorenzo, relatore, Brignone, Iosti, Mantelli e Farina Paolo, e del ministro dei lavori pubblici e delle finanze.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**BRIGNONE, segretario,** dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**CAVALLINI, segretario,** espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera.

4029. Pasquieri Ignazio, regio impiegato, presenta una petizione contraria al disposto del regolamento.

4050. Grosso Luigi, dimorante in Torino, narrando d'essere stato dimesso da capo convoglio nelle strade ferrate per causa di malattia, chiede che, in vista dei lunghi suoi militari servizi e della dolorosa situazione in cui trovasi la sua famiglia, gli sia concesso il posto di guardia del sale o di portinaio presso una delle stazioni delle strade ferrate.

4051. Darbesio Agostino, Barberis Giulio ed altri 15 cittadini presentano una petizione mancante dei requisiti voluti dal regolamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

### PROGETTI DI LEGGE:

1° Approvazione del trattato di navigazione e commercio coll'Austria;

2° Convenzione postale colla Spagna;

3° Sulla privativa postale.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** A nome del mio collega il ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge tendente ad autorizzare il Governo del Re a dare piena esecuzione al trattato di commercio e navigazione concluso a Vienna il 18 ottobre con S. M. l'imperatore d'Austria. (Movimento) (Vedi vol. Documenti, pag. 1155.)

Ho pure l'onore di presentare, a nome anche del signor ministro degli affari esteri, un progetto di legge tendente ad autorizzare il Governo del Re a dare piena esecuzione alla